

COMUNE DI TREVI NEL LAZIO
PROVINCIA DI FROSINONE

Prot.n. 3387
del 23-06-00

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA ORDINARIA
1^ Convocazione

VERBALE N. 26 DEL 20.06.2000

OGGETTO: -APPROVAZIONE STATUTO COMUNALE.

L'anno duemila il giorno venti del mese di giugno alle ore 16,30 in Trevi nel Lazio e nella residenza Municipale, il Consiglio Comunale convocato dal Sindaco con avvisi scritti a domicilio a termine dell'ordinamento delle autonomie locali L. 142/90-R.D.148/15 art. 125 e dell'art. 17 dello Statuto Comunale, in quanto compatibile, si è ivi riunito.

Fatto normale appello nominale, risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
1-BARBONA	Bruno	<u>x</u>	<u> </u>
2-CRISCI	Antonio	<u>x</u>	<u> </u>
3-MOLINARI	M. Vittoria	<u>x</u>	<u> </u>
4-CERA	Maurizio	<u>x</u>	<u> </u>
5-CERA	Loreto	<u>x</u>	<u> </u>
6-IONA	Goffredo	<u>x</u>	<u> </u>
7-RETROSI	Martano	<u>x</u>	<u> </u>
8-SALVATORI	Pietro	<u>x</u>	<u> </u>
9-TARABORELLI	Antonio	<u>x</u>	<u> </u>
10-PASSERI	Simonetta	<u> </u>	<u>x</u>
11-CERRI	Benedetto	<u> </u>	<u>x</u>
12-RIGGI	Fabrizio	<u> </u>	<u>x</u>
13-BIANCHINI	Maria Ornella	<u> </u>	<u>x</u>
TOTALE		<u>9</u>	<u>4</u>

-Accertato che il numero dei presenti è legale, secondo le prescrizioni dell'art.18 del citato Statuto comunale e della legge 142 dell'8.6.1990 per la validità della presente adunanza convocazione, il Signor Barbona Bruno Sindaco, ha assunto la presidenza ed ha dichiarato aperta la seduta, che si tiene pubblica con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Benedetto Nicola.

-Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli sulla regolarità contabile e tecnica dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art.53 della legge 8.6.90, n.143.

Dopo di che il Presidente passa a trattare il successivo punto posto all'ordine del giorno: " Statuto Comunale- Adeguamento L. 265/99";

Il Presidente spiega i motivi per i quali il punto non fu discusso nella seduta precedente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

= VISTO l'art. 4 della legge giugno 1990 n° 142 e s.m.i. che testualmente recita:

1. I Comuni e le Province adottano il proprio Statuto.

2. Lo Statuto nell'ambito dei principi fissati dalla legge stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'Ente in particolare specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, prevedendo l'attribuzione alle opposizioni delle presidenze delle Commissioni Consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, e costituisce. Lo Statuto, stabilisce altresì l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione dei Comuni e Province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e procedimenti amministrativi.

2-bis. La legislazione in materia di ordinamenti dei Comuni e delle Province e di disciplina nell'esercizio delle funzioni essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei Comuni e delle Province. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi in argomento abroga le norme statutarie con esse incompatibili. I Consigli Comunali e Provinciali adeguano i Statuti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

3. Gli Statuti sono deliberati dai rispettivi Consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

4. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo Regionale, lo Statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio dell'Ente per 30 giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'Ente.

PARTE I
ATTI DI ENTI LOCALI
STATUTO DEL COMUNE DI TREVI NEL LAZIO
Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° del

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

X ART. 1
PRINCIPI

- 1 IL COMUNE DI TREVI NEL LAZIO E' ENTE AUTONOMO NELL'AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLE LEGGI GENERALI CON RAPPRESENTATIVITA' GENERALE SECONDO I PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE E NEL RISPETTO DELLE LEGGI DELLA REPUBBLICA ITALIANA;
- 2 E' ENTE DEMOCRATICO CHE CREDE NEI PRINCIPI EUROPEISTI DELLA PACE E DELLA SOLIDARIETA';
- 3 SI RICONOSCE IN UN SISTEMA STATALE UNITARIO DI TIPO FEDERATIVO E SOLIDALE, BASATO SUL PRINCIPIO DELL'AUTONOMIA DEGLI ENTI LOCALI;
- 4 CONSIDERATA LA PECULIARE REALTA' TERRITORIALE E SOCIALE IN CUI SI COLLOCA, RIVENDICA PER SE' E PER GLI ALTRI COMUNI UNO SPECIFICO RUOLO NELLA GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE LOCALI, COMPRESO IL GETTITO FISCALE, E NELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI O DI PUBBLICO INTERESSE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SOLIDARIETA' SECONDO CUI LA RESPONSABILITA' PUBBLICA COMPETE ALL'AUTORITA' TERRITORIALMENTE COMPETENTE E FUNZIONALMENTE PIU' VICINA AI CITTADINI;
- 5 VALORIZZA OGNI FORMA DI COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI ENTI LOCALI;
- 6 REALIZZA, CON I POTERI DEL PRESENTE STATUTO, L'AUTOGOVERNO DELLA COMUNITA'

X ART. 2
STEMMA E GONFALONE

- 1 IL COMUNE HA, COME SUO SEGNO DISTINTIVO, LO STEMMA RICONOSCIUTO CON PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ISCRITTO NEL LIBRO ARLDICO DEGLI ENTI COME DA BOZZETTO ALLEGATO CHE CON LE RISPETTIVE DESCRIZIONI FORMANO PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE STATUTO E PUO' FREGIARSI DEL TITOLO DI CITTA';
- 2 IL COMUNE FA X USO NELLE CERIMONIE UFFICIALI E NELLE ALTRE PUBBLICHE RICORRENZE DELL'INSEGNA COSTITUITA DAL GONFALONE, SUL QUALE CAMPEGGIA STEMMA;
- 3 L'USO E LA RIPRODUZIONE DELLO STEMMA PER FINI NON ISTITUZIONALI E' VIETATA. LA GIUNTA CON MOTIVATA DELIBERAZIONE PUO' AUTORIZZARE LA RIPRODUZIONE LA' DOVE SUSSISTA UN PUBBLICO INTERESSE;
- 4 IL GONFALONE NELLE CERIMONIE UFFICIALI PUO' ESSERE ABBINATO ALLA BANDIERA NAZIONALE, A QUELLA EUROPEA E DELLE NAZIONI UNITE, OLTRE CHE IN CASI PARTICOLARI AD ALTRI VESSILLI NAZIONALI UFFICIALI, ACCOMPAGNATO DAL SINDACO O SUO DELEGATO E SCORTATO DAI VIGILI URBANI

X ART. 3
TERRITORIO E SEDE COMUNALE

- 1 IL COMUNE DI TREVI NEL LAZIO, COMPRENDE LA PARTE DEL SUOLO NAZIONALE DELIMITATA CON IL PIANO TOPOGRAFICO, DI CUI ALLA LEGGE 24.12.1954 N° 1228 ART. 9 DISTINTO IN FOGLI CATASTALI NUMERATI DAL N° 1 AL N° 52 ,

- 2 IL TERRITORIO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA COMPRENDE SEGUENTI
AGGLOMERATI URBANI: CENTRO STORICO-CAPOLUOGO (821 s.l.m.)
ALTIPIANI-FRAZIONE, (900 s.l.m.) (PRESSO PALAZZO SPERANZA IN V. A. DIAZ)
NEL CAPOLUOGO E' ISTITUITA LA SEDE DEL COMUNE DEI SUOI ORGANI
ISTITUZIONALI E DEGLI UFFICI;
- 3 IL TERRITORIO DEL COMUNE SI ESTENDE PER 5445 HA CONFINANTI CON I
COMUNI DI FILETTINO, VALLEPIETRA, IENE, GUARDINGO, ARCAIZZO ROMANO
E FIGLIO,
- 4 LA MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE DEGLI AGGLOMERATI PUO' ESSERE
DISPOSTA DAL CONSIGLIO COMUNALE PREVIA CONSULTAZIONE POPOLARE;
- 5 LE ADUNANZE DEGLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI SI SVOLGONO NELLA SEDE
COMUNALE, IN CASI DEL TUTTO ECCEZIONALI E PER PARTICOLARI ESIGENZE,
IL CONSIGLIO PUO' RIUNIRSI ANCHE IN LUOGHI DIVERSI DALLA PROPRIA SEDE;
- 6 ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE, NON E' CONSENTITO, PER QUANTO
RIGUARDA LE ATTRIBUZIONI DEL COMUNE IN MATERIA, L'INSEDIAMENTO DI
CENTRALI NUCLEARI, NE' LO STAZIONAMENTO O IL TRANSITO DI ORDIGNI
BELlici NUCLEARI O SCORIE RADIOATTIVE,
- 7 NEL TERRITORIO NON E' ALTRESI' CONSENTITA LA PRODUZIONE DI CIBI
ATRANSONICI O COMUNQUE MANIPOLATI;

Traingonici

X ART. 4
FUNZIONI DEL COMUNE

- 1 IL COMUNE RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA', NE' CURA GLI INTERESSI E
PROMUOVE LO SVILUPPO,
- 2 IL COMUNE E' TITOLARE DI FUNZIONI PROPRIE, ESERCITA' ALTRESI',
SECONDO LE LEGGI STATALI E REGIONALI, LE FUNZIONI ATTRIBUITE O
DELEGATE DALLLO STATO E DALLA REGIONE. CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE
DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO, DELLA
REGIONE E DELLA PROVINCIA, PROVVEDE, PER QUANTO DI PROPRIA
COMPETENZA, ALLA LORO SPECIFICAZIONE ED ATTUAZIONE; ②
- 3 OBIETTIVI PREMINENTI DEL COMUNE SONO:
LO SVILUPPO CIVILE, ECONOMICO E SOCIALE FINALIZZATO ALLA
AFFERMAZIONE DEI VALORI UMANI ED AL SODDISFACIMENTO DEI BISOGNI COLLETTIVI
E LA PROMOZIONE DELLE CONDIZIONI PER RENDERE EFFETTIVI I DIRITTI DI
TUTTI I CITTADINI;

X ART. 5
DEMOCRAZIA IN PROGRES

- 1 IL COMUNE, ALLO SCOPO DI FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DEI RAGAZZI ALLA
PUBBLICA, HA PROMOSSO IL PROGETTO DI CUI AL TITOLO DELL'ARTICOLO CON
LO SCOPO DI PROPORRE IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL SINDACO DEI RAGAZI
DELLA PROPRIA ISTITUZIONE SCOLASTICA

X ART. 6
TUTELA DELLA SALUTE

- 1 IL COMUNE CONCORRE A GARANTIRE, NELL'AMBITO DELLE SUE COMPETENZE, IL
DIRITTO ALLA SALUTE, ATTUA IDONEI STRUMENTI PER RENDERLO EFFETTIVO
CON RIGUARDO ALLA TUTELA DELLA SALUBRITA', DELLA SICUREZZA
DELL'AMBIENTE E DEL POSTO DI LAVORO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A
STRUMENTI IDONEI DI PREVENZIONE, NONCHE' ALL'EFFICIENZA DEI SERVIZI
RESI;

- 2 OPERA PER L'ATTUAZIONE DI UN EFFICIENTE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE, AL FINE DI MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA VITA DEI MINORI, DEGLI INABILI, DEGLI INVALIDI E DEI PORTATORI DI HANDICAP, OLTRE CHE DEI TOSSICO-DIPENDENTI, ANCHE ATTRAVERSO LA COSTITUZIONE DI APPOSITI CONSORZI E L'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. 7
SOSTIENE, INCENTIVA E FINANZIA LE ATTIVITA' SVOLTE DALLE COOPERATIVE SOCIALI;
- 3 TUTELA I DIRITTI DEI MINORI, NE PROMUOVE IN PARTICOLARE IL DIRITTO ALLA SALUTE, ALLA SOCIALIZZAZIONE, ALLO STUDIO E ALLA FORMAZIONE DELLA SCUOLA, IN FAMIGLIA E NELLE REALTA' SOCIALI DOVE SI SVILUPPA LA LORO PERSONALITA'; FAVORISCE LA PARTECIPAZIONE CIVICA DEI GIOVANI, ANCHE MINORENNI; NE VALORIZZA L'ASSOCIAZIONISMO E CONCORRE A PROMUOVERE LA CRESCITA CULTURALE, SOCIALE E PROFESSIONALE;
- 4 PROMUOVE L'ELEVAZIONE DEL BENESSERE SOCIALE DEI CITTADINI ANZIANI, INCENTIVANDO LA CREAZIONE DI APPOSITI CENTRI DIURNI;
- 5 NELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SANITARIA, IL SINDACO, QUALE AUTORITA' SANITARIA LOCALE, ASSUME IDONEI PROVVEDIMENTI ONDE ASSICURARE LO STATO DI BENESSERE FISICO E PSICHICO DEI CITTADINI;
- 6 AL FINE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA IL SINDACO PUO' PROMUOVERE, ACCORDI CON ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA E CON LA REGIONE, NONCHE' CON LE A.A.L.L. AL FINE DI GARANTIRE L'ASSISTENZA SANITARIA;

X ART. 7

ASSISTENZA E BENEFICENZA

- 1 IL COMUNE SVOLGE TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE E ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA DI CUI ALLA LEGGE;
- 2 NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AL PRIMO COMMA LA GIUNTA COMUNALE PREDISPONE ANNUALMENTE UN PROGRAMMA DI ASSISTENZA DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE RELATIVO A:
- A) MANIFESTAZIONI RICREATIVE, CULTURALI E SOCIALI IN FAVORE DEI MENDICANTI, E IN PARTICOLARE, DELLA INFANZIA E DEGLI ANZIANI;
 - B) ACCOGLIMENTO, IN IDONEI ISTITUTI, DELLE PERSONE INABILI AL LAVORO O ANZIANI;
 - C) PREDISPOSIZIONI DI LOCALI, IDONEAMENTE ATTREZZATI, PER ACCOGLIERE NELLE ORE DIURNE ANZIANI, INABILI E BAMBINI;
- 3 PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CUI AI PRECEDENTI COMMI IL CONSIGLIO COMUNALE STABILISCE APPOSITE TARIFFE ESONERANDO DAL PAGAMENTO DELLA RETTA LE PERSONE PRIVE DI DISPONIBILITA' FINANZIARIA;
- 4 IL SINDACO PUO' AVVALERSI NELL'ESERCIZIO DELLE PREDETTE ATTIVITA', DELL'OPERA DEGLI ASSISTENTI SOCIALI E DI EVENTUALI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO;

X ART. 8

ASSISTENZA SCOLASTICA

- 1 IL COMUNE SVOLGE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLA ASSISTENZA SCOLASTICA, CONCERNENTI LE STRUTTURE, I SERVIZI E LE ATTIVITA' DESTINATE A FACILITARE, MEDIANTE EROGAZIONI E PROVVIDENZE IN DENARO O MEDIANTE SERVIZI INDIVIDUALI O COLLETTIVI, A FAVORE DEGLI ALUNNI DI ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE, L'ASSOLVIMENTO DELL'OBLIGO SCOLASTICO NONCHE', PER GLI STUDENTI CAPACI E MERITEVOLI ANCORCHE' PRIVI DI MEZZI, LA PROSECUZIONE DEGLI STUDI;
- 2 L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA DEVE SVOLGERSI SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE;

X ART. 9

SVILUPPO ECONOMICO

- 1 IL COMUNE SVOLGE FUNZIONI AMMINISTRATIVE PREMINENTI NELLE SEGUENTI MATERIE ATTINENTI ALLO SVILUPPO ECONOMICO DELLA SUA POPOLAZIONE:
- A) FIERE E MERCATI,
 - B) TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA,
 - C) AGRITURISMO, FOMENTAZIONE E ZOOTECNIA,

- 2 IL COMUNE FAVORISCE OGNI INIZIATIVA UTILE AD INCENTIVARE LA
4 PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PROPRI PRODOTTI, NEX TUTELA
LA DENOMINAZIONE E LA QUALITA' ANCHE AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 COMMA 7
DEL PRESENTE STATUTO;
- 3 IL COMUNE COORDINA LE ATTIVITA' COMMERCIALI E FAVORISCE
L'ORGANIZZAZIONE DELL'APPARATO DISTRIBUTIVO;
- 4 IL COMUNE PROMUOVE TUTTE LE INIZIATIVE ATTE A DARE UN NUOVO E
QUALIFICATO IMPULSO ALLA ZOOTECNIA ANCHE ATTRAVERSO L'ISTITUZIONE
DI IDONEI STRUMENTI DI ASSISTENZA E SOSTEGNO AI PRODUTTORI, IN
RIFERIMENTO SIA ALLA TUTELA DEL PAESAGGIO E DELL'AMBIENTE QUALE
VEICOLO DI TUTELA DEL PRODOTTO, NONCHE' ALLA VALORIZZAZIONE DEGLI
ANIMALI LOCALI, QUALI SPECIE DA TUTELARE PER LA CREAZIONE DI UN
MARCHIO DOC;
- 5 TUTELA E PROMUOVE LO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO, CON PARTICOLARE
RIGUARDO A QUELLO LOCALE, A TAI PROPOSITO, ADOTTA INIZIATIVE ATTE
A STIMOLARE L'ATTIVITA' E NEX FAVORISCE L'ASSOCIAZIONISMO, AL
FINE DI CONSENTIRE UNA PIU' VASTA COLLOCAZIONE DEI PRODOTTI ED UNA
PIU' EQUA REMUNERAZIONE DEL LAVORO;
- 6 SVILUPPA LE ATTIVITA' TURISTICHE, PROMUOVENDO IL RINNOVAMENTO E
L'ORDINATA ESPANSIONE DELLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI TURISTICI E
RICETTIVI UTILIZZANDO ANCHE I CENTRI PROFESSIONALI REGIONALI;
- 7 IL COMUNE FAVORISCE E SOSTIENE FORME ASSOCIATIVE SENZA FINI DI
SPECULAZIONE PRIVATA;

X ART. 10

- TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO ED ARTISTICO
- 1 IL COMUNE ADOTTA LE MISURE NECESSARIE ALLA PREVENZIONE,
CONSERVAZIONE, DIFESA E RECUPERO DELL'AMBIENTE, ATTUANDO PIANI PER LA
DIFESA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO ANCHE AL FINE DI ELIMINARE LE
CAUSE DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO E DELLE ACQUE;
- 2 TUTELA IL PATRIMONIO STORICO, RELIGIOSO, ARTISTICO E ARCHEOLOGICO,
GARANTENDONE IL GODIMENTO DA PARTE DELLA COLLETTIVITA';
- 3 FAVORISCE LE ASSOCIAZIONI CHE, NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE,
HANNO OPERATO ED OPERANO NEL CAMPO DEL RECUPERO DEI MONUMENTI E DI
OPERE DI INTERESSE STORICO, CULTURALE ED ARCHEOLOGICO E DEL
PATRIMONIO AMBIENTALE;
- 4 ISTITUISCE, AL FINE DI MIGLIORARE LA QUALITA' DEL SERVIZIO SCOLASTICO
SUL PROPRIO TERRITORIO E RITENENDO CIO' ELEMENTO FONDAMENTALE ALLA
ELEVAZIONE DEL LIVELLO CULTURALE DELLA COMUNITA', UN OSSERVATORIO
PERMANENTE, COMPOSTO DA SOGGETTI PROFESSIONALMENTE COMPETENTI NEL
CAMPO TECNICO-CULTURALE CHE, COORDINATI DAL SINDACO O SUO
DELEGATO, ELEBORERANNO UN PIANO PLURIENNALE DI INTERVENTI
TESI AL RISANAMENTO, ALL'AMMODERNAMENTO, E ALLO SVILUPPO DELLE
STRUTTURE SCOLASTICHE E CULTURALI SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE;
- 5 TUTELA GLI ANIMALI E FAVORISCE LE CONDIZIONI DI COESISTENZA TRA LE
DIVERSE SPECIE VIVENTI;

X ART. 11

- PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO
- 1 IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO CULTURALE, ANCHE
NELLE SUE ESPRESSIONI DI LINGUA, DI COSTUME E DI TRADIZIONI LOCALI
- 2 INCORAGGIA E FAVORISCE LO SPORT DILETTANTISTICO ED IL TURISMO
SOCIALE E GIOVANILE.
- 3 PROMUOVE INOLTRE LO SCAMBIO DI CONOSCENZE CON LE COMUNITA'
INTERNAZIONALI ANCHE ATTRAVERSO INIZIATIVE DI "GEMELLAGGIO"

L'ISTITUZIONE DI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE, PROMUOVE LA CREAZIONE DI IDONEE STRUTTURE, SERVIZI ED IMPIANTI E NE ASSICURA L'ACCESSO AGLI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 5, DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142;
I MODI DI UTILIZZO DELLE STRUTTURE, DEI SERVIZI ED IMPIANTI SARANNO DISCIPLINATI DALL'APPOSITO REGOLAMENTO CHE DOVRA' ALTRESI' PREVEDERE IL CONCORSO DEGLI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI ALLE SOLE SPESE DI GESTIONE, SALVO CHE NON NE SIA PREVISTA LA GRATUITA' PER PARTICOLARI FINALITA' DI CARATTERE SOCIALE, PERSEGUITE DAGLI ENTI.

X ART. 12

ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO

- 1 IL COMUNE DI TREVÌ NEL LAZIO, COMPRESO ALL'INTERNO DEL PARCO NATURALE REGIONALE MONTI SIMBRUINI, PROMUOVE TUTTE LE INIZIATIVE NECESSARIE ALLA SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AGRICOLO, AMBIENTALE, ECONOMICO, RELIGIOSO, SOCIALE E CULTURALE DEL PROPRIO TERRITORIO. PROMUOVE, ALTRESI', UNA INCISIVA POLITICA TERRITORIALE AL FINE DI PERVENIRE AD UN PIU' ARMONICO ED EQUILIBRATO ASSETTO DEL PROPRIO TERRITORIO NEL QUADRO DI UN PROGRAMMATO SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI UMANI, DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI E DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI, TURISTICI E COMMERCIALI.
- 2 IL COMUNE A FAR DATA DAL 01.01.2000 AI SENSI DELLA LEGGE 265/1999 E' COMPRESO NELLA XII COMUNITA' MONTANA DI VEROLI
- 3 REALIZZA PIANI DI SVILUPPO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, AL FINE DI AGEVOLARE IL DIRITTO ALL'ABITAZIONE.
- 4 PREDISPONE LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA, SECONDO LE ESIGENZE E LE PRIORITA' DEFINITE DAI PIANI PLURIENNALI DI ATTUAZIONE, LA REALIZZAZIONE DI OPERE ATTE AD ABBATTERE TUTTE QUELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESENTI NEI PUBBLICI UFFICI E NEL SISTEMA VIARIO.
- 4 TUTELA IL CENTRO STORICO, RICONOSCENDONE IL VALORE STORICO ED ARTISTICO

X ART. 13

LA PROGRAMMAZIONE

- 1 IL COMUNE ASSUME LA POLITICA DELLA PROGRAMMAZIONE COORDINATA CON LA REGIONE, CON LA PROVINCIA E CON GLI ENTI TERRITORIALI COME METODO ORDINATORE DELLA PROPRIA ATTIVITA'. ATTUA IL PROGRAMMA DI SVILUPPO ECONOMICO E I PIANI DI INTERVENTO SETTORIALE DEL PROPRIO TERRITORIO.
- 2 IL COMUNE OPERA CON LA POLITICA DEL BILANCIO E CON LE RISORSE FINANZIARIE, IN MODO DA APPLICARE I PRINCIPI E LE REGOLE DELLA PROGRAMMAZIONE.

X ART. 14

PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO, COOPERAZIONE

- 1 IL COMUNE REALIZZA LA PROPRIA ECONOMIA ASSICURANDO LA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI ALL'ATTIVITA' POLITICA ED AMMINISTRATIVA DELL'ENTE, SECONDO I PRINCIPI STABILITI DALL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE E DALLE LEGGI DA ESSO DERIVANTI.
- 2 RICONOSCE CHE PRESUPPOSTO DELLA PARTECIPAZIONE E' L'INFORMAZIONE SUI PROGRAMMI, SULLE DECISIONI E SUI PROVVEDIMENTI COMUNALI ANCHE ATTRAVERSO L'ORGANIZZAZIONE DI INCONTRI, CONVEGNI, MOSTRE E RASSEGNE. A TAL FINE SI PUO' ISTITUIRE L'UFFICIO STAMPA E PUBBLICHE RELAZIONI A CURA DEL SINDACO O SUO DELEGATO.

X ART. 15 TIZIONALI
SERVIZI PUBBLICI

- 1 IL COMUNE, PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CHE PER LA LORO NATURA E DIMENSIONE NON POSSONO ESSERE ESERCITATI DIRETTAMENTE, PUO' DISPOR:
 - A) LA COSTITUZIONE DI AZIENDE SPECIALI
 - B) LA PARTECIPAZIONE A CONSORZI O A SOCIETA' PER AZIONI A PREVALI CAPITALE PUBBLICO
 - C) LA STIPULAZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI, INTERESSATI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO
 - D) LA CONCESSIONE A TERZI
 - E) ISTITUZIONE DI SERVIZI SOCIALI, CON APPOSITI ENTI ASSOCIAZIONI NON AVENTI RILEVANZA IMPRENDITORIALE

ART. 16
X ALBO PRETORIO

- 1 IL COMUNE HA NEL PALAZZO CIVICO APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD ALBO PRETORIO PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI E AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALL'O STATUTO E DAI REGOLAMENTI
- 2 LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L'ACCESSIBILITA' L'INTEGRITA' E LA FACILITA' DI LETTURA, CHIUNQUE PUO ACCEDERVI DURANTE LE ORE DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI
- 3 IL REGOLAMENTO ORGANICO DEVE PREVEDERE APPOSITO PERSONALE ADDETTO ALLA TENUTA DELL'ALBO PRETORIO E ALLE NOTIFICAZIONI

X ART. 17
CONFERENZA STATO CITTA'-AUTONOMIE LOCALI

- 1 NELL'AMBITO DEL DECENTRAMENTO DI CUI ALLA LEGGE 15/03/97 N. 59, IL COMUNE SI AVVALE DELLA CONFERENZA STATO-CITTA AUTONOMIE LOCALI, IN PARTICOLARE PER:
 - A) L'INFORMAZIONE E LE INIZIATIVE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI,
 - B) LA PROMOZIONE DI ACCORDI O CONTRATTI DI PROGRAMMA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DELLA LEGGE 23.12.1992.N. 498
 - C) LE ATTIVITA' RELATIVE ALLA ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CHE COINVOLGONO PIU' COMUNI DA CELEBRARE IN AMBITO NAZIONALE

X ART. 18
TUTELA DEI DATI PERSONALI

- 1 IL COMUNE GARANTISCE, NELLE FORME RITENUTE PIU' IDONEE, CHE IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN POSSESSO, SI SVOLGA NEL RISPETTO DEI DIRITTI, DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI, NONCHE' DELLA DIGNITA' DELLE PERSONE FISICHE, AI SENSI DELLA LEGGE 31.12.1996 N. 675, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.

TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE
CAPO I

ORGANI ISTITUZIONALI

X ART. 19
ORGANI

- 1 SONO ORGANI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA, IL SINDACO
- 2 IL CONSIGLIO E' L'ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.
- 3 LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA.
- 4 IL SINDACO E' ORGANO MONOCRATICO. EGLI E' IL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE, E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, UFFICIALE DI GOVERNO PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE, E' UFFICIALE SANITARIO.

X ART. 20

ELEZIONE E DURATA IN CARICA

- 1 L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, LA SUA DURATA IN CARICA IL NUMERO DEI CONSIGLIERI E LA LORO POSIZIONE GIURIDICA SONO REGOLATI DALLA LEGGE.
- 2 I CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA ALL'ATTO DELLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI.
- 3 IL CONSIGLIO DURA IN CARICA FINO ALL'ELEZIONE DEL NUOVO LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROROGABILI.

X ART. 21

IL CONSIGLIO COMUNALE

- 1 IL CONSIGLIO COMUNALE E' L'ORGANO DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO DEL COMUNE.
- 2 IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LE COMPETENZE STABILITE DALLE NORMATIVE, SECONDO LE MODALITA' E I PROCEDIMENTI STABILITI DAL PRESENTE STATUTO E DALLE NORME REGOLAMENTARI.
- 3 LA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATA, ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI E TENUTA ENTRO DIECI GIORNI DALLA CONVOCAZIONE, DAL SINDACO NEO ELETTO E PRESIDUTA DALLO STESSO.
- 4 IL CONSIGLIO ESERCITA L'AUTONOMIA FINANZIARIA E LA POTESTA' REGOLAMENTARE NELL'AMBITO DELLE LEGGI E DEL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA.
- 5 IL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE APPROVATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA, ENTRO SEI MESI DALL'APPROVAZIONE DELLO STATUTO, SU PROPOSTA DEL SINDACO E SENTITA LA EVENTUALE COMMISSIONE CONSILIARE, DISCIPLINA, SECONDO PRINCIPI DI TRASPARENZA, IMPARZIALITA' E FUNZIONALITA' L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.
- 6 IL SINDACO E' TENUTO A RIUNIRE IL CONSIGLIO COMUNALE, IN UN TERMINE NON SUPERIORE A VENTI GIORNI, QUANDO LO RICHIEDA UN QUINTO DEI CONSIGLIERI, INSERENDO NELL'ORDINE DEL GIORNO LE QUESTIONI RICHIESTE.
- 7 I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI CONSILIARI, SECONDO LA LEGGE, IL PRESENTE STATUTO E I REGOLAMENTI.
- 8 IL CONSIGLIO STABILISCE I CRITERI E GLI INDIRIZZI PER LA NOMINA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE, E ISTITUZIONI OFFRANTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE OVVERO DA ESSO DIPENDENTI O CONTROLLATI.

- 9 IL CONSIGLIO NELL'ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI PRIVILEGIA IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE, PERSEGUENDO IL PRINCIPIO DEL RACCORDO NELLA PROGRAMMAZIONE CON LA PROVINCIA, LA REGIONE E LO STATO.
- 10 LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE EVENTUALI COMMISSIONI CONSILIARI SONO PUBBLICHE, SALVO I CASI PREVISTI ~~DALLA LEGGE~~ DAL REGOLAMENTO.
- 11 PER TUTTO QUANTO NON PREVISTO E' RINVIATO ALLE LEGGI E AI REGOLAMENTI.

X

ART. 22

CONSIGLIERI COMUNALE

- 1 I CONSIGLIERI COMUNALI RAPPRESENTANO L'INTERO COMUNE SENZA VINCOLO DI MANDATO.
- 2 NELLA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA ALLE ELEZIONI IL CONSIGLIO, PRIMA DI DELIBERARE SU QUALSIASI ALTRO OGGETTO POSTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DEVE ESAMINARE LE CONDIZIONI DEGLI ELETTI, E DICHIARARE LA INELEGGIBILITA' E LA INCOMPATIBILITA' DI ESSI, QUANDO SUSSISTA ALCUNE DELLE CAUSE, PROVVEDENDO ALLA SOSTITUZIONE. L'ISCRIZIONE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA CONVALIDA DEGLI ELETTI COMPRENDE, ANCHE SE NON E' DETTO ESPLICITAMENTE, LA SURROGAZIONE DEGLI INELEGGIBILI E L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA DECADENZA DEGLI INCOMPATIBILI.
- 3 LA POSIZIONE GIURIDICA DEI CONSIGLIERI E' REGOLATA DALLA LEGGE. ESSI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO E NE Danno COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE. QUALORA NON SI ESERCITI TALE FACOLTA' NELLE MORE DELLA DESIGNAZIONE, I CAPO GRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI NON COMPONENTI LA GIUNTA, CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI PER OGNI LISTA. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE LA CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO E LE RELATIVE ATTRIBUZIONI.
- 4 I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI COMUNALI, NONCHE' DALLE AZIENDE DEL COMUNE E DAGLI ENTI DA ESSO DIPENDENTI, TUTTE LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI IN LORO POSSESSO, UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL LORO MANDATO. ESSI SONO TENUTI AL SEGRETO NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.
- 5 L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA E' DISCIPLINATO CON APPOSITO REGOLAMENTO.
- 6 I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI INIZIATIVA SU OGNI QUESTIONE SOTTOPOSTA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO. HANNO INOLTRE DIRITTO DI FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI OSSERVANDO LE PROCEDURE STABILITE DAL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE.
- 7 LE INDENNITA' SPETTANTI AI CONSIGLIERI PER L'ESERCIZIO DALLE LORO FUNZIONI SONO STABILITE DALLA LEGGE.
- 8 IL COMUNE, NELLA TUTELA DEI PROPRI INTERESSI, ASSICURA L'ASSISTENZA IN SEDE PROCESSUALE AI CONSIGLIERI, AGLI ASSESSORI ED AL SINDACO CHE TROVINO IMPLICATI IN CONSEGUENZA DI FATTI ED ATTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DELLE LORO FUNZIONI, PURCHE' NON CI SIA CONFLITTO DI INTERESSE CON L'ENTE.

LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE, SONO RASSEGNATE AL CONSIGLIO E ASSUNTE AL PROTOCOLLO DELL'ENTE NELL'ORDINE TEMPORALE DI PRESENTAZIONE, SONO IRREVOCABILI, NON NECESSITANO DI PRESA D'ATTO E SONO IMMEDIATAMENTE EFFICACI, IL CONSIGLIO ENTRO DIECI GIORNI PROCEDE ALLA SURROGA.

CIASCUN CONSIGLIERE E' TENUTO AD ELEGGERE IL DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE PRESSO IL QUALE VANNO RECAPITATE TUTTE LE COMUNICAZIONI.

L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE SI SVOLGE IN SESSIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA.

AI FINI DELLA CONVOCAZIONE, SONO CONSIDERATE ORDINARIE LE SEDUTE NELLE QUALI VENGONO ISCRITTE LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI INERENTI L'APPROVAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DEL MANDATO, DEL BILANCIO DI PREVISIONE E DEL RENDICONTO DI GESTIONE.

LE SESSIONI ORDINARIE DEVONO ESSERE CONVOCAE ALMENO CINQUE GIORNI UTILI PRIMA DEL GIORNO STABILITO, LE SESSIONI STRAORDINARIE ALMENO TRE.

IN CASO DI ECCEZIONALE URGENZA, LA CONVOCAZIONE PUO' AVVENIRE CON UN ANTICIPO DI ALMENO 24 ORE.

LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO E L'ORDINE DEL GIORNO DEGLI ARGOMENTI DA TRATTARE E' EFFETTUATA DAL SINDACO DI SUA INIZIATIVA O SU RICHIESTA DI ALMENO UN QUINTO DEI CONSIGLIERI; IN TAL CASO LA RIUNIONE DEVE SVOLGERSI ENTRO VENTI GIORNI E DEVONO ESSERE INSERITI ALL'ORDINE DEL GIORNO GLI ARGOMENTI PROPOSTI, PURCHE' DI COMPETENZA CONSIGLIARE.

LA CONVOCAZIONE E' EFFETTUATA TRAMITE AVVISI SCRITTI CONTENENTI LE QUESTIONI DA TRATTARE, DA CONSEGNAIRSI A CIASCUN CONSIGLIERE NEL DOMICILIO FLETTO NEL TERRITORIO DEL COMUNE; LA CONSEGNA DEVE RISULTARE DA DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE, L'AVVISO SCRITTO DEVE PREVEDERE ANCHE LA SECONDA CONVOCAZIONE, DA TENERSI ALMENO VENTIQUATTRO ORE DOPO LA PRIMA.

L'INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO CON ALTRI ARGOMENTI IN AGGIUNTA A QUELLI PER CUI E' GIU' STATA EFFETTUATA LA CONVOCAZIONE, E' SOTTOPOSTA ALLE MEDESIME CONDIZIONI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE E PUO' ESSERE EFFETTUATA DECORSO ALMENO VENTIQUATTRO ORE DAL GIORNO IN CUI E' STATA CONVOCATO; LA SEDUTA E' COMUNQUE VENTIQUATTRO ORE PRIMA DELLA SEDUTA.

L'ELENCO DEGLI ARGOMENTI DA TRATTARE DEVE ESSERE AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO ALMENO ENTRO IL GIORNO PRECEDENTE A QUELLO STABILITO PER LA PRIMA ADUNANZA E DEVE ESSERE OPPORTUNAMENTE PUBBLICIZZATO IN MODO DA CONSENTIRE LA PIU' AMPIA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI.

LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE PRATICHE DA TRATTARE DEVE ESSERE MESSA A DISPOSIZIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI ALMENO QUATTRO GIORNI PRIMA NEL CASO DI SESSIONI ORDINARIE, ALMENO DUE GIORNI PRIMA NEL CASO DI SESSIONI STRAORDINARIE E ALMENO 12 ORE PRIMA NEL CASO DI ECCEZIONALE URGENZA.

LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICHE, SALVI I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO CONSIGLIARE CHE NE DISCIPLINA IL FUNZIONAMENTO.

LA PRIMA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SUBITO DOPO LE ELEZIONI PER IL SUO RINNOVO VIENE INDETTA DAL SINDACO ENTRO DIECI GIORNI DALLA CONVOCAZIONE.

IN CASO DI IMPEDIMENTO PERMANENTE, DECADENZA, RIMOZIONE, DECESSO DEL SINDACO SI PROCEDE ALLO SCIoglimento DEL CONSIGLIO COMUNALE; IL CONSIGLIO E LA GIUNTA RIMANGONO IN CARICA FINO ALLA DATA DELLE ELEZIONI E LE FUNZIONI DEL SINDACO SONO SVOLTE DAL VICE SINDACO.

ART. 24

COMMISSIONI CONSILIARI

IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE CON APPOSITA DELIBERA LE COMMISSIONI.

IL REGOLAMENTO DETERMINA IL NUMERO E LE COMPETENZE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI CON FUNZIONI ISTRUTTORIE E CONSULTIVE, NONCHE' LE MODALITA' PER L'ISTITUZIONE DI COMMISSIONI SPECIALI.

LE COMMISSIONI SONO COMPOSTE IN MODO DA RISPECCHIARE LA PROPORZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI.

LE COMMISSIONI PERMANENTI E SPECIALI DEVONO SVOLGERE INDETTATE

DI DIRIGENTI DEL COMUNE, DI ISTITUZIONI, NONCHE' DI RAPPRESENTANTI DI ORGANIZZAZIONI, ASSOCIAZIONI ED ENTI, ED ACQUISIRE PARERI ED OSSERVAZIONI DI ESPERTI CITTADINI E DI ORGANIZZAZIONI SOCIALI. NEL CASO DI ISTITUZIONE DI COMMISSIONI AVENTI FUNZIONI DI CONTROLLO O DI GARANZIA, LA PRESIDENZA E' ATTRIBUITA ALLE OPPOSIZIONI.

ART. 25

- 1 INTERVENTO DEI CONSIGLIERI PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE CONSILIARI DEL CONSIGLIO DELIBERA CON L'INTERVENTO DI ALMENO LA META' DEL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, FD A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, SALVO I CASI PER I QUALI LA LEGGE O IL PRESENTE STATUTO O IL REGOLAMENTO PREVEDONO DIVERSA MAGGIORANZA.
- 2 QUANDO LA PRIMA CONVOCAZIONE SIA ANDATA DESERTA NON ESSENDOSI RAGGIUNTO IL NUMERO LEGALE DEI PRESENTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, ALLA SECONDA CONVOCAZIONE, CHE AVRA' LUOGO IN ALTRO GIORNO, LE DELIBERE SONO VALIDE PURCHE' INTERVENGANO ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI.
- 3 I CONSIGLIERI CHE NON INTERVENGONO AD UN'INTERA SESSIONE, O PER QUATTRO SEDUTE CONSECUTIVE SONO DICHIARATI DECADUTI, SALVO IL DIRITTO DI FAR VALERE UN GIUSTIFICATO MOTIVO.

ART. 26

ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI

- 1 I CONSIGLIERI DEBONO ASTENERSI DAL PRENDERE PARTE ALLE DELIBERAZIONI RIGUARDANTI LITI E CONTABILITA' LORO PROPRIE VERSO IL COMUNE E VERSO AZIENDE COMUNALI, DAL MEDESIMO AMMINISTRATE O SOGGETTE ALLA SUA AMMINISTRAZIONE O VIGILANZA, COME PURE QUANDO SI TRATTA DI INTERESSE PROPRIO O DI INTERESSE, LITI O CONTABILITA' DEI LORO PARENTI E AFFINI AL QUARTO GRADO CIVILE O DI CONFERIRE IMPIEGHI AI MEDESIMI.
- 2 SI ASTENGONO PURE DAL PRENDERE PARTE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE IN SERVIZI, ESERCIZI DI DIRITTI SOMMINISTRAZIONI O APPALTI DI OPERE NELL'INTERESSE DEL COMUNE O DI ENTI SOGGETTI ALLA LORO AMMINISTRAZIONE O TUTELA.

ART. 27

PRESIDENZA DELLE SEDUTE CONSILIARI

- 1 CHI PRESIEDE L'ADUNANZA DEL CONSIGLIO E' INVESTITO DI POTERE DISCREZIONALE PER MANTENERE L'ORDINE, L'OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI E LA REGOLARITA' DELLE DISCUSSIONI E DELIBERAZIONI.
- 2 HA FACOLTA' DI SOSPENDERE E DI SCIOGLIERE L'ADUNANZA
- 3 PUO' NELLE SEDUTE PUBBLICHE, DOPO AVER DATO GLI OPPORTUNI AVVERTIMENTI, ORDINARE CHE VENGA ESPULSO CHIUNQUE SIA CAUSA DI DISORDI

ART. 28

VOTAZIONI E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

- 1 NESSUNA DELIBERA E' VALIDA SE NON VIENE ADOTTATA IN SEDUTA VALIDA E CON LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI
- 2 LE VOTAZIONI SONO PUBBLICHE, LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE SI PRENDONO A SCRUTINIO SEGRETO
- 3 LE SCHEDE BIANCHE, LE NON LEGGIBILI E LE NULLE SI COMMUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI
- 4 IL REGOLAMENTO DETERMINA LE NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

1. IL CONSIGLIO COMUNALE PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO
2. LA VERBALIZZAZIONE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO E' CURATA DAL SEGRETARIO
COMUNALE O IN CASI PARTICOLARI DA IMPIEGATO APPARTENENTE ALL'AREA
AMMINISTRATIVA O CONTABILE DI LIVELLO NON INFERIORE AL SESTO
3. IL PROCESSO VERBALE INDICA I PUNTI PRINCIPALI DELLA DISCUSSIONE IL
NUMERO DEI VOTI RISI PRO O CONTRO OGNI PROPOSTA
4. OGNI CONSIGLIERE HA DIRITTO CHE NEL VERBALE SI FACCIA CONSTARE DEL
SUO VOTO E DEI MOTIVI DEL MEDESIMO
5. IL REGOLAMENTO STABILISCE:
A) LE MODALITA' DI APPROVAZIONE DEL PROCESSO VERBALE E DI INSERIMENTO
IN ESSO DELLE FETTIFICAZIONI EVENTUALMENTE RICHIESTE DAI
CONSIGLIERI;
B) LE MODALITA' SECONDO CUI, IL PROCESSO PUO' DARSÌ PER LETTO;
C) IL VERBALE VIENE SOTTOSCRITTO DAL VERBALIZZANTE.

ART. 30

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERE

1. LE DELIBERE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEVONO ESSERE PUBBLICATE MEDIANTE
AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI, SALVO
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE
2. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIVENTANO ESECUTIVE E POSSONO ESSERE
DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI AI SENSI DELLE VIGENTI DISPOSI
ZIONI DI LEGGE.

ART. 31

MOZIONE DI SFIDUCIA

1. IL VOTO DEL CONSIGLIO COMUNALE CONTRARIO AD UNA PROPOSTA DEL SINDACO O
DELLA GIUNTA OD ASSESSORE NON COMPORTA LE DIMISSIONI DEGLI STESSI
2. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE
DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA VOTATA PER APPELLO NOMINALE DALLA MAGGIORANZA
ASSOLUTA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO. LA MOZIONE DI SFIDUCIA DEVE
ESSERE MOTIVATA E SOTTOSCRITTA DA ALMENO DUE QUINTI DEI CONSIGLIERI
ASSEGNA TI SENZA COMPUTARE A TAL FINE IL SINDACO E VIENE MESSA IN
DISCUSSIONE NON PRIMA DI DIECI GIORNI E NON OLTRE TRENTA GIORNI DALLA
SUA PRESENTAZIONE AL PROTOCOLLO DELL'ENTE. SE LA MOZIONE VIENE
APPROVATA, SI PROCEDE ALLO SCIoglIMENTO DEL CONSIGLIO E ALLA NOMINA,

DELLE COMPETENTI AUTORITA' DI UN COMMISSARIO, AI SENSI DELLA
NORMATIVA VIGENTE.

ART. 32

ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE

1. IL CONSIGLIO E LA GIUNTA, NELL'ESERCIZIO DELLA RISPETTIVA POTESTA'
REGOLAMENTARE, ADOTTANO, NEL RISPETTO DELLA LEGGE E DEL PRESENTE
STATUTO, REGOLAMENTI NELLE MATERIE AD ESSI DEMANDATI ALLA LEGGE
2. I REGOLAMENTI DIVENTANO ESECUTIVI, AI SENSI DELL'ART. 47 DELLA LEGGE
8 GIUGNO 1990 N. 1/2, LA DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE, SONO
DEPOSITATI NELLA SEGRETARIA COMUNALE ALLA LIBERA VISIONE DEL PUBBLICO
PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI CON LA CONTEMPORANEA AFFISSIONE
ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE E NEGLI ALTRI LUOGHI CONSUE TI, DI APPOSITO
MANIFESTO RECANTE AVVISO DEL DEPOSITO
3. I REGOLAMENTI ENTRANO IN VIGORE IL PRIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO
ALLA SCADENZA DEL DEPOSITO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 2

1. IL CONSIGLIO COMUNALE VIENE CONVOCATO ENTRO I LIMITI DI COMPETENZA SIVI A QUELLI DI APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO PER DEFINIRE E APPROVARE GLI INDIRIZZI PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCATA PARTE DEL SINDACO, DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTITA'ZIENDE E ISTITUZIONI. REGOLAMENTO STATUTO
- LA GIUNTA COMUNALE DEVE FARE ART. 34
- 1.1. OGNI CONSIGLIERE PUO' CHIEDERE CHE IL COMPLESSO DEI GETTONI DI PRESENZA DA EGGI PERCEPITI IN RAGIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA SIA TRASFORMATO IN UN'INDENNITA' DI FUNZIONE, IL CUI VALORE E' DETERMINATO IN VIA GENERALE DA APPOSITO ATTO DELIBERATIVO DELL'ORGANO COMPETENTE NELL'AMBITO DEI LIMITI STABILITI DALLA NORMATIVA IN MATERIA.
- 1.2. IL REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DEFINISCE, PER LE INDENNITA' DI FUNZIONE PER I CONSIGLIERI, L'ENTITA' IN FORMA PERCENTUALE E LE MODALITA' PER L'APPLICAZIONE DI RIDUZIONI ALLE STESSA INDENNITA' IN CASO DI NON GIUSTIFICATA ASSENZA DALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI.

CAPO II

GIUNTA COMUNALE E SINDACO

SEZIONE I

ART. 35

ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

1. IL SINDACO E' ELETTO DAI CITTADINI A SUFFRAGIO UNIVERSALE E DIRETTO, SECONDO LE DISPOSIZIONI DETTATE DALLA LEGGE
- LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO CHE LA PRESIEDE E DA NUMERO QUATTRO ASSESSORI COME PREVISTO PER LEGGE, E COMUNQUE NEL NUMERO DI 1/3 DEL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI COME PREVISTO AI SENSI DELL'ART. 11 COMMA 7 DELLA LEGGE 3/10/1999 N. 265
- GLI ASSESSORI SONO NOMINATI DAL SINDACO, ANCHE AL DI FUORI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, TRA I CITTADINI IN POSSESSO DEI

REQUISITI DI COMPATIBILITA' ED ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE

IL SINDACO DA' COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO DELLA NOMINA DEI COMPONENTI LA GIUNTA MUNICIPALE TRA CUI IL VICE SINDACO, NELLA PRIMA SEDUTA SUCCESSIVA ALL'ELEZIONE UNITAMENTE ALLA PROPOSTA DEGLI INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO, CHI HA RICOPERTO PER DUE MANDATI CONSECUTIVI LA CARICA DI ASSESSORE NON PUO' ESSERE NEL MANDATO SUCCESSIVO ULTERIORMENTE NOMINATO ASSESSORE

IL SINDACO PUO' REVOCARE UNO O PIU' ASSESSORI DANDONE MOTIVATA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO

IL REGOLAMENTO STABILISCE LE MODALITA' RELATIVE ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA COMUNALE CHE NON SONO DISCIPLINATE NE' DALLA LEGGE, NE' DALL' STATUTO

IL SINDACO E' PRESIDENTE DELLA GIUNTA, PROVVEDE ALLA NOMINA DELLA STESSA AI SENSI DEL COMMA 3 DEL PRESENTE ARTICOLO, GLI ASSESSORI ESTERNI AL CONSIGLIO POSSONO ESSERE NOMINATI NEI LIMITI DI UN QUARTO DELL'INTERO ORGANO COLLEGIALE

GIUNTA TIENE NORMALMENTE LE SUE SEDUTE NON APERTE AL PUBBLICO.

SEZIONE II
LA GIUNTA COMUNALE

ART. 36

LA GIUNTA COMUNALE

- 1 LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE ED ESERCITA LE FUNZIONI CONFERITE DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI STATALI E REGIONALI, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI COMUNALI
- 2 LA GIUNTA COMUNALE DEVE RIFERIRE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL MESE DI DICEMBRE, SULL'ATTIVITA' SVOLTA SUI RISULTATI OTTENUTI E SULLO STATO DI ATTUAZIONE, BILANCIO DEL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE DEI SINGOLI PIANI

ART. 37

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

- 1 LA GIUNTA COMUNALE ESERCITA' LE FUNZIONI ATTRIBUITEGLI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO SECONDO LE MODALITA' STABILITE NEL REGOLAMENTO
- 2 PER LA VALIDITA' DELLE SUE ADUNANZE E' NECESSARIA LA PRESENZA DELLA META' DEI SUOI COMPONENTI
- 3 LA GIUNTA COMUNALE E' CONVOCATA DAL SINDACO CHE FISSA LA DATA DELLA RIUNIONE, L'ORDINE DEL GIORNO DEGLI ARGOMENTI DA TRATTARE VIENE PRESENTATO DAL SINDACO ANCHE IN BASE ALLE PROPOSTE FORMULATE DAGLI ASSESSORI, E' PRESIDUTA DAL SINDACO E IN SUA ASSENZA DAL VICE SINDACO
- 4 GLI ASSESSORI EXTRA CONSILIARI PARTECIPANO AL CONSIGLIO, SENZA DIRITTO DI VOTO, PER ILLUSTRARE ARGOMENTI E MATERIE DA LORO ESEGUITI E O TRATTATI.

ART. 38

COMPETENZE DEGLI ASSESSORI

- 1 GLI ASSESSORI CONCORDANO CON LE LORO PROPOSTE ED IL LORO VOTO ALL'ESERCIZIO DELLA POTESTA' COLLEGIALE DELLA GIUNTA, ESERCITANDO PER DELEGA DEL SINDACO LE FUNZIONI DI SOVRINTENDENZA AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE NELL'AMBITO DELLE ARRE E DEI SETTORI DI ATTIVITA' SPECIFICAMENTE DEFINITI NELLA DELEGA PREDETTA
- 2 LA DELEGA ATTRIBUISCE AL DELEGATO LE RESPONSABILITA' CONNESSE ALLE FUNZIONI CON LA STESSA CONFERITE E PUO' ESSERE REVOCATA DAL SINDACO IN QUALSIASI MOMENTO
- 3 IL REGOLAMENTO DEFINISCE LE MODALITA' PER IL CONFERIMENTO DELLE DELEGHE ED I RAPPORTI CHE LE STESSE CONSEGUONO TRA IL DELEGATO ED IL SINDACO
- 4 ASSUME LE FUNZIONI DI ASSESSORE ANZIANO NELLE CIRCOSTANZE E PER GLI EFFETTI PREVISTI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO INTERNO, L'ASSESSORE PIU' ANZIANO DI ETA' DI QUELLI NOMINATI DAL SINDACO.

ART. 39

IMPEDIMENTO E DIMISSIONI DEL SINDACO

- 1 IN CASO DI DIMISSIONI O IMPEDIMENTO PERMANENTE, RIMOZIONE DECADENZA O DECESSO DEL SINDACO, LA GIUNTA COMUNALE DECADE E SI PROCEDE ALLO SCIoglimento DEL CONSIGLIO
- 2 IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE RIMANGONO IN CARICA FINO ALL'ELEZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO E DEL NUOVO SINDACO
- 3 SINO ALLE PREDETTE ELEZIONI LE FUNZIONI DEL SINDACO SONO SVOLTE DAL VICE SINDACO

4. LE DIMISSIONI PRESENTATE DAL SINDACO DIVENTANO IRREVOCABILI E PRODUCONO EFFETTI DI CUI AL COMMA I, TRASCORSO IL TERMINE DI 20 GIORNI DALLA LORO PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO.
5. LO SCIoglimento DEL CONSIGLIO COMUNALE DETERMINA IN OGNI CASO LA DECADENZA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.

ART. 40

1. DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA
1. IL SINDACO E GLI ASSESSORI, ESCLUSI I CASI DI DIMISSIONI SINGOLE, RESTANO IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSIVI
2. LE DIMISSIONI DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI COMPORTA LA DECADENZA DELLA GIUNTA CON EFFETTO DELLA ELEZIONE DELLA NUOVA
3. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO SU UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON COMPORTA LE DIMISSIONI DELLA STESSA.

ART. 41

COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. IN GENERALE LA GIUNTA:
- A) COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE AL CONSIGLIO E CHE NON RIENTRINO NELLE COMPETENZE, PREVISTE DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO, AL SINDACO, AL SEGRETARIO COMUNALE, AI FUNZIONARI DIRIGENTI
- B) RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO AI SENSI DELL'ART. 30 DEL PRESENTE STATUTO
- C) SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO
2. NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' PROPOSITIVA, SPETTA IN PARTICOLARE ALLA GIUNTA:
- A) PREDISPORRE IL BILANCIO PREVENTIVO ED IL CONTO CONSUNTIVO DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO
- B) PREDISPORRE, IN COLLABORAZIONE CON LE EVENTUALI COMPETENTI COMMISSIONI CONSILIARI, I PROGRAMMI I PIANI FINANZIARI ED I PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE, I PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI, I PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE E LE EVENTUALI DEROGHE, DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
- C) PROPORRE I REGOLAMENTI DA SOTTOPORRE ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
3. PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE:
- A) LE CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA, LA COSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE, L'ASSUNZIONE DI PUBBLICI ESERCIZI E LA LORO GESTIONE,
- B) L'ISTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, NONCHE' LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI,
- C) I CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE AD ENTI E PERSONE
- D) LA CONTRAZIONE DI MUTUI E L'EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI
- E) GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI,
4. NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ESECUTIVA SPETTA ALLA GIUNTA:
- A) ADOTTARE TUTTI GLI ATTI E PROVVEDIMENTI OCCORRENTI PER L'ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO,
- B) CONCLUDERE I CONTRATTI DELIBERATI IN VIA DI MASSIMA DAL CONSIGLIO

APPARTIENE ALLA GIUNTA DELIBERARE LE VARIAZIONI AL BILANCIO
CONSISTENTI IN PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO E DAL
FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE E DISPORRE L'UTILIZZAZIONE
DELLE SOMME PRELEVATE ALLO STESSO MODO LA GIUNTA DELIBERA I PRELIEVI
DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA

ART. 42

DELIBERAZIONI D'URGENZA DELLA GIUNTA
LA GIUNTA PUO' IN CASI DI URGENZA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA',
ADOTTARE DELIBERAZIONI ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO,
L'URGENZA, DETERMINATA DA CAUSE NUOVE E POSTERIORI ALL'ULTIMA
ADUNANZA CONSILIARE, DEVE ESSERE TALE DA NON CONSENTIRE LA
TEMPESTIVA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO
LE DELIBERE SUDDETTE SONO DA SOTTOPORRE A RATIFICA DEL CONSIGLIO NEI
SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI, A PENA LA DECADENZA
IL CONSIGLIO, OVE NEGHI LA RATIFICA O MODIFICHI LA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA, ADOTTA I NECESSARI PROVVEDIMENTI NEI RIGUARDI DEI
RAPPORTI GIURIDICI EVENTUALMENTE SORTI SULLA BASE DELLE
DELIBERAZIONI NON RATIFICATE O MODIFICATE.

ART. 43

PUBBLICITA' ED ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI
TUTTE LE DELIBERE, DI CONSIGLIO E DI GIUNTA SONO PUBBLICATE PER
QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI MEDIANTE AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO,
SALVO I CASI DI DEROGA STABILITI DALLA LEGGE
LE DELIBERE STESSE DIVENTANO ESECUTIVE DIECI GIORNI DOPO LA LORO
PUBBLICAZIONE
NEI CASI DI DELIBERAZIONI DICHIARATE URGENTI, AI SENSI DEL PRIMO
COMMA DELL'ARTICOLO 40 DEL PRESENTE STATUTO, LE DELIBERE STESSE
DIVENTANO ESECUTIVE IMMEDIATAMENTE DOPO LA LORO ADOZIONE
L'EFFICACIA DI TUTTE LE DELIBERE E' SEMPRE SUBORDINATA, NEI CASI IN

CUI ESSO E' PREVISTO, ALL'AVVENUTO POSITIVO CONTROLLO DA PARTE DEL
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

GLI ATTI DELIBERATIVI SOTTOPOSTI AL CONTROLLO DEL COMITATO REGIONALE
DI CONTROLLO SONO INVIATI ALLO STESSO SECONDO LE MODALITA' INDICATE
NELLA LEGGE REGIONALE

L'INOLTRO AL CONTROLLO DI CUI AL COMMA PRECEDENTE DEVE AVVENIRE A
PENA DI DECADENZA ENTRO IL QUINTO GIORNO SUCCESSIVO ALL'ADOZIONE, AI
SENSI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI.

ART. 44

PARERI

SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA ED AL
CONSIGLIO, CHE NON SIA MERO ATTO DI INDIRIZZO, DEVE ESSERE RICHIESTO
PARERE IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO O F. QUALORA COMPORTI IMPEGNO DI SPESA O
DIMINUZIONE DI ENTRATA DEL RESPONSABILE IN ORDINE ALLA REGOLARITA'
CONTABILE,

AMMINISTRATIVA CESSAZIONE DALLA CARICA DI ASSESSORE
LE DIMISSIONI DA ASSESSORE SONO PRESENTATE, PER ISCRITTO AL SINDACO
SONO IRREVOCABILI, NON NECESSITANO DI PRESA D'ATTO E SONO EFFICACI
NON APPENA ADOTTATA DAL SINDACO LA RELATIVA SOSTITUZIONE, DANDONE
NOTIZIA AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 46

DIVIETO GENERALE DI INCARICO E CONSULENZE
AL SINDACO, AL VICE SINDACO, AGLI ASSESSORI E AI CONSIGLIERI
E' VIETATO RICOPRIRE INCARICHI E ASSUMERE CONSULENZE PRESSO IL
COMUNE NONCHE' ENTI ED ISTITUTI DIPENDENTI E SOTTOPOSTI AL CONTROLLO
ED ALLA VIGILANZA DEL COMUNE..

SEZIONE III

SINDACO

ART. 47

IL SINDACO

1 IL SINDACO E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE ED UFFICIALE DI GOVERNO.
2 PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI IL SINDACO PRESTA GIURAMENTO DINNANZI
3 AL CONSIGLIO COMUNALE SECONDO LA FORMULA PREVISTA.
4 LA LEGGE STABILISCE LE CONSEGUENZE DELL'OMESSO O RITARDATO
5 GIURAMENTO.
6 IL SINDACO E' FLETTO DAI CITTADINI VEDI ART. 33 DEL PRESENTE STATUTO.
7 IL SINDACO E' L'ORGANO RESPONSABILE DELL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE,
8 RAPPRESENTA L'ENTE CONVOCA E PRESIEDE LA GIUNTA E IL CONSIGLIO E
9 SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI, IMPARTENDO
10 LE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE, PER L'ESECUZIONE DEGLI ATTI
IL SINDACO ESERCI A LE FUNZIONI E LE COMPETENZE A LUI ATTRIBUITE

DALLE LEGGI, DAL LO STATUTO E DAI REGOLAMENTI E SOVRINTENDE ALTRES
ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O
DELEGATE AL COMUNE.

7 IL SINDACO PROVVDE SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI STABILITI DAL
CONSIGLIO, ALLA NOMINA, ALLA DESIGNAZIONE ED ALLA REVOCA DEI
RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI.
8 IL SINDACO NOMINA I RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
ATTRIBUISCE E DEFINISCE GLI INCARICHI DIRIGENZIALI E QUELLI DI
COLLABORAZIONE ESTERNA SECONDO LE MODALITA' ED I CRITERI STABILITI
DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.
9 IL SINDACO ASSUME OGNI INIZIATIVA RITENUTA UTILE AL FINE DI
ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PUO'
AFFIDARE, AD UNO O PIU' CONSIGLIERI COMUNALI COMPITI SPECIFICI,
DELIMITANDONE FUNZIONI E TERMINI, DANDONE COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO
COMUNALE,
10 DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA
REPUBBLICA E LO STEMMA DEL COMUNE, DA PORTARSI A TRACOLLA DELLA
SPALLA DESTRA,

1. IL SINDACO, CON PROPRIO PROVVEDIMENTO NOMINA UN ASSESSORE CON LA DELEGA A SOSTITUIRLO IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO (VICE SINDACO)
2. IL SINDACO HA FACOLTA' DI ASSEGNARE CON SUO PROVVEDIMENTO AD OGNI ASSESSORE FUNZIONI ORDINATE ORGANICAMENTE PER GRUPPO DI MATERIE E CON DELEGA A FIRMARE GLI ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE FUNZIONI ISTRUTTORIE ED ESECUTIVE LORO ASSEGNATE, RIMANENDO DI SUA PERTINENZA LA FIRMA DI TUTTI GLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE,
3. NEL RILASCIO DELLE DELEGHE DI CUI AI PRECEDENTI COMMI, IL SINDACO UNIFORMERA' I SUOI PROVVEDIMENTI AL PRINCIPIO PERCU' SPETTANO AGLI ASSESSORI I POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO, ESSENDO LA GESTIONE AMMINISTRATIVA ATTRIBUITA ALLA STRUTTURA BUROCRATICA,
4. IL SINDACO PUO' MODIFICARE L'ATTRIBUZIONE DEI COMPITI E DELLE FUNZIONI DI OGNI ASSESSORE OGNI QUALVOLTA PER MOTIVI DI COORDINAMENTO E FUNZIONALITA', LO RITENGA OPPORTUNO,
5. LE DELEGAZIONI E LE EVENTUALI MODIFICAZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI DEVONO ESSERE FATTE PER ISCRITTO E COMUNICATE AL CONSIGLIO,
6. NELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DELEGATE, GLI ASSESSORI SONO RESPONSABILI DI FRONTE AL SINDACO E SECONDO QUANTO DISPOSTO DALLE NORME IN TEMA DI RESPONSABILITA' DALLE LEGGI E DAL PRESENTE STATUTO.

ART. 49

POTERE DI ORDINANZA DEL SINDACO

1. IL SINDACO EMETTE ORDINANZE IN CONFORMITA' ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI GENERALI E COMUNALI,
2. LE TRASGRESSIONI ALLE ORDINANZE PREDETTE SONO PUNITE CON SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE A NORMA DEL T.U. E DELLE LEGGI VIGENTI,
3. IL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, ADOTTA CON ATTO MOTIVATO E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE, AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIANO L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI,
4. SE L'ORDINANZA ADOTTATA AI SENSI DEL COMMA 3 DEL PRESENTE ARTICOLO,

E' RIVOLTA, A PERSONE DETERMINATE E QUESTE NON OTTEMPERANO ALL'ORDINE, IL SINDACO PUO' PROVVEDERE D'UFFICIO A SPESE DEGLI INTERESSATI SENZA PREGIUDIZIO DEI REATI IN CUI FOSSERO INCORSI.

ART. 50

COMPETENZE DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO

1. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO SOVRINTENDE:
 - A) ALLA TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE, DI POPOLAZIONE ED AGLI ADDEMPIMENTI DEMANDATEGLI DALLE LEGGI IN MATERIA ELETTORALE, DI RECLUTA MILITARE E DI STATISTICA;
 - B) ALL'EMANAZIONE DEGLI ATTI CHE GLI SONO ATTRIBUITI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI IN MATERIA DI ORDINE E DI SICUREZZA PUBBLICA, DI SANITA' E DI IGIENE PUBBLICA;
 - C) ALLO SVOLGIMENTO, IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA E DI POLIZIA GIUDIZIARIA, DELLE FUNZIONI AFFIDATEGLI DALLE LEGGI;
 - D) ALLA VIGILANZA DI TUTTO QUANTO POSSA INTERESSARE LA SICUREZZA E L'ORDINE PUBBLICO,
 - E) ALL'INFORMAZIONE DELLA POPOLAZIONE SU SITUAZIONI DI PERICOLO O CALAMITA' NATURALI

2 OVE IL SINDACO O CHI NE' ESERCITA LE FUNZIONI, NON ADEMPIA AI COMPITI
DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, E' TENUTO A RIMBORSARE AL COMUNE LE
INDENNITA' CORRISPONDE AL COMMISSARIO EVENTUALMENTE INVIATO DAL
3 PREFETTO PER L'ADEMPIMENTO DELLE FUNZIONI STESSE,
NELLE MATERIE DI CUI AL PRIMO COMMA IL SINDACO, PREVIA COMUNICAZIONE A
PREFETTO, PUO' DELEGARE L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IVI INDICATE AD
UN CONSIGLIERE COMUNALE.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

ART. 51

LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1 IL COMUNE FAVORISCE LA FORMAZIONE DI ORGANISMI A BASE ASSOCIATIVA,
CON IL COMPITO DI CONCORRERE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI A
DOMANDA INDIVIDUALE, QUALI ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE, IMPIANTI
SPORTIVI, CULTURALI, RICREATIVI, MENSE SCOLASTICHE E SIMILI.

2 GLI UTENTI DEI PREDETTI SERVIZI POSSONO COSTITUIRSI IN COMITATI DI
GESTIONE SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, CHE NE FAVORISCE LE
FUNZIONI, GLI ORGANI RAPPRESENTATIVI, I MEZZI E GLI STRUMENTI DI
VIGILANZA E CONTROLLO.

3 I COMITATI DI GESTIONE RIFERISCONO SEMESTRALMENTE DELLA ATTIVITA'
CON UNA RELAZIONE CHE E' INVIATA AL SINDACO CHE TRASMETTERA' AL
CONSIGLIO ENTRO UN MESE CON PROPRIE EVENTUALI OSSERVAZIONI E O
PROPOSTE.

ART. 52

CONSULTE

1 IL CONSIGLIO COMUNALE, CON APPOSITI REGOLAMENTI PUO' ISTITUIRE LE
CONSULTE E LE COMMISSIONI A PARTIRE DA QUELLE DEGLI ANZIANI E LA
COMMISSIONE DEL E PARI OPPORTUNITA' UOMO-DONNA ALLA QUALE DEVE
CORRISPONDERE ISTITUZIONALMENTE UNA SPECIFICA DELEGA.

ART. 53

CONSULTAZIONI

1 IL COMUNE CONSULTA LE ORGANIZZAZIONI LOCALI DEI SINDACATI DEI
LAVORATORI DIPENDENTI ED AUTONOMI, LE ORGANIZZAZIONI DELLA
COOPERAZIONE, GLI ENTI LEGALMENTE RICONOSCIUTI DI ASSISTENZA,
BENEFICENZA ED EQUIPARATI E LE ALTRE FORMAZIONI ECONOMICHE E
SOCIALI.

2 LA CONSULTAZIONE E' OBBLIGATORIA IN OCCASIONE DELL'APPROVAZIONE DEL
BILANCIO, DEI PIANI COMMERCIALI, DEI PIANI URBANI DEL TRAFFICO, DELLA
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI,

3 LE CONSULTAZIONI DELLE LOCALI ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA E DELLE
RAPPRESENTANZE LOCALI DELLE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE A CARATTERE
NAZIONALE E' OBBLIGATORIA IN OCCASIONE DELL'APPROVAZIONE DEL PIANO
REGOLATORE O TERRITORIALE,

4 IL REGOLAMENTO STABILISCE LE MODALITA' ED I TERMINI DELLA CONSULTAZIONE

ART. 54

DIRITTO DI PETIZIONE

1 I CITTADINI E LE ORGANIZZAZIONI DI CUI AI PRECEDENTI ARTICOLI,
POSSONO RIVOLGERE PETIZIONE AGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE PER
SOLLECITARNE L'INTERVENTO SU QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE O I
ESPORRE COMUNI NECESSITA'

IL REGOLAMENTO DETERMINA LA PROCEDURA DELLA PETIZIONE, I TEMPI, LE FORME DI PUBBLICITA' E L'ASSEGNAZIONE ALL'ORGANO COMPETENTE. IL QUALE PROCEDE NELL'ESAME E PREDISPONE LE MODALITA' DI INTERVENTO DEL COMUNE SULLA QUESTIONE SOLLEVATA O DISPONE L'ARCHIVIAZIONE QUALORA NON RITENGA DI ADERIRE ALL'INDICAZIONE CONTENUTA NELLA PETIZIONE. IN QUEST'ULTIMO CASO, IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DELL'ESAME DA PARTE DELL'ORGANO COMPETENTE DEVE ESSERE ESPRESSAMENTE MOTIVATO E ADEGUATAMENTE PUBBLICIZZATO.

LA PETIZIONE E' ESAMINATA DALL'ORGANO COMPETENTE ENTRO TRENTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE.

SE IL TERMINE PREVISTO AL COMMA TERZO NON E' RISPETTATO, CIASCUN CONSIGLIERE PUO' SOLLEVARE LA QUESTIONE IN CONSIGLIO, CHIEDENDO RAGIONE AL SINDACO DEL RITARDO O PROVOCANDO UNA DISCUSSIONE SUL CONTENUTO DELLA PETIZIONE. IN QUESTO IL SINDACO E' COMUNQUE TENUTO A PORRE LA PETIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO.

LA PROCEDURA SI SCHIUDE COMUNQUE IN OGNI CASO CON UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO, DI CUI E' GARANTITA AL SOGGETTO PROPONENTE LA COMUNICAZIONE.

ART. 55

INTERROGAZIONI

LE ORGANIZZAZIONI DI CUI AGLI ARTICOLATI PRECEDENTI, E I CONSIGLIERI COMUNALI SINGOLI O RIUNITI IN GRUPPO, POSSONO RIVOLGERE INTERROGAZIONI SCRITTE AL CONSIGLIO COMUNALE.

LA RISPOSTA E' DATA PER ISCRITTO, CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

ART. 56

DIRITTO DI INIZIATIVA

L'INIZIATIVA POPOLARE PER LA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI INTERESSE GENERALE SI ESERCITA MEDIANTE LA PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI PROPOSTE REDATTE, PERTINENTEMENTE IN ARTICOLI O IN SCHEMA DI DELIBERAZIONE, LA PROPOSTA DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO IL 10% DEI CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE.

SONO ESCLUSE DAL DIRITTO DI INIZIATIVA ANCHE REFERENDARIA LE SEGUENTI

PROPOSIZIONI:
1. MODIFICAZIONE DELLO STATUTO
2. TRIBUTI E BILANCIO
3. APPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
4. ELEZIONE E NOMINE

IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA RACCOLTA E LA VERIFICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI.

NEI MODI STABILITI DAL REGOLAMENTO, AGEVOLA LE PROCEDURE PER GLI STRUMENTI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA. I PROMOTORI DELLA PROPOSTA POSSONO CHIEDERE AL SINDACO CHE ESSI SIANO ASSISTITI, NELLA REDAZIONE DEL PROGETTO O DELLO SCHEMA, ALLA SEGRETERIA COMUNALE.

ART. 57

LA PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI INIZIATIVA E' TENUTA A PRENDERE IN ESAME LA PROPOSTA DI INIZIATIVA ENTRO TRENTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE. ALL'ULTIMO TERMINE, LA PROPOSTA E' ISCRITTA DI DIRITTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 58

REFERENDUM CONSULTIVI

E' AMMESSO IL REFERENDUM CONSULTIVO SU QUESTIONI DI RILEVANZA GENERALE, SULL'INTERA COLLETTIVITA'. E' ESCLUSO NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO

SI FA' IL LUOGO A REFERENDUM CONSULTIVO:

- A) NEL CASO SIA DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE
- B) QUALORA VI SIA RICHIESTA DA PARTE DI UN TERZO DEI CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE.

IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA RACCOLTA E L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI E PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO.

IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM E' DICHIARATO ACCOLTO NEL CASO IN CUI I VOTI ATTRIBUITI ALLA RISPOSTA AFFERMATIVA NON SIANO INFERIORI ALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEGLI ELETTORI CHE HANNO PARTECIPATO ALLA VOTAZIONE, PER LA VALIDITA' DEL REFERENDUM E' RICHIESTA LA PARTECIPAZIONE DELLA META' PIU' UNO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO. ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DELL'ESITO FAVOREVOLE DEL REFERENDUM, LA GIUNTA COMUNALE E' TENUTA A PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE UN PROVVEDIMENTO AVENTE PER OGGETTO IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM.

CAPO II

PARTICIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 59

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

FATTI SALVI I CASI IN CUI LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO E'

DISCIPLINATO DALLA LEGGE, IL COMUNE, E GLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI, SONO TENUTI A COMUNICARE L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO A COLORO NEI CONFRONTI DEI QUALI IL PROVVEDIMENTO FINALE E' DESTINATO A PRODURRE EFFETTI DIRETTI ED A COLORO CHE DEBBONO INTERVENIRVI. COLORO CHE SONO PORTATORI DI INTERESSE PUBBLICI O PRIVATI, E LE ASSOCIAZIONI PORTATRICI DI INTERESSI DIFFUSI HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO, QUALORA POSSA LORO DERIVARE UN PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO.

I SOGGETTI DI CUI AI COMMI 1 E 2 HANNO DIRITTO A PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO E DI PRESENTARE MEMORIE E DOCUMENTI, CHE L'AMMINISTRAZIONE HA L'OBBLIGO DI ESAMINARE, QUALORA SIA PERTINENTE ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

ART. 60

COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

IL COMUNE E GLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI DEBBONO DARE NOTIZIA DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE. NELLA QUALE DEBBONO ESSERE INDICATI:

- A) L'UFFICIO E IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- B) L'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO
- C) LE MODALITA' CON CUI SI PUO' AVERE NOTIZIA DEL PROCEDIMENTO E PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI.

QUALORA, PER IL NUMERO DEI DESTINATARI, LA COMUNICAZIONE PERSONALE NON SIA POSSIBILE, O RISULTI PARTICOLARMENTE GRAVOSA, L'AMMINISTRAZIONE PROVVEDE A RENDERE NOTI GLI ELEMENTI DI CUI ALLE LETTERE A), B), E C) DEL PRECEDENTE COMMA, MEDIANTE IDONEE FORME DI PUBBLICITA' DI VOLTA IN VOLTA STABILITE DALL'AMMINISTRAZIONE.

CAPO III
DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

ART. 61

DIRITTO DI ACCESSO

TUTTI I CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI, HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAGLI ORGANI DEL COMUNE E DAGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI, SECONDO LE MODALITA' STABILITA DAL REGOLAMENTO.

IL REGOLAMENTO DISCIPLINA, ALTRESI', IL DIRITTO DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, DI OTTENERE IL RILASCIO DEGLI ATTI E PROVVEDIMENTI, DI CUI AL COMMA 1, PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI.

ART. 62

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, AL FINE DI GARANTIRE LA PIENA ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 241/90 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE STRUTTURE, PUO' ISTITUIRE L'UFFICIO PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO.

L'UFFICIO DI CUI AL COMMA PRECEDENTE PROVVEDERA' A SVOLGERE IL PROPRIO COMPITO, ANCHE MEDIANTE L'UTILIZZO DI TECNOLOGIE INFORMATICHE ALL'UFFICIO PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO VIENE ASSEGNATO, NELL'AMBITO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE, PERSONALE CON IDONEA QUALIFICAZIONE E CON ELEVATA CAPACITA' DI AVERE CONTATTI CON IL PUBBLICO, EVENTUALMENTE ASSICURATO DA APPOSITA FORMAZIONE.

CAPO IV

IL DIFENSORE CIVICO

ART. 63

ISTITUZIONE - ATTRIBUZIONI

E' ISTITUITO L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO.

SPETTA AL DIFENSORE CIVICO CURARE, A RICHIESTA DEI SINGOLI CITTADINI, OVVERO DI ENTI, PUBBLICI O PRIVATI, E DI ASSOCIAZIONI IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE LORO PRATICHE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E GLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI.

IL DIFENSORE CIVICO AGISCE D'UFFICIO, QUALORA, NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AL COMMA 2, ACCERTI SITUAZIONI SIMILARI A QUELLE PER QUALI E' STATO RICHIESTO DI ESPLICARE IL SUO INTERVENTO, OVVERO QUALORA ABBAIA NOTIZIA DI ABUSI O DI POSSIBILI DISFUNZIONI O DISORGANIZZAZIONI.

I CONSIGLIERI COMUNALI NON POSSONO RIVOLGERE RICHIESTE DI INTERVENTO AL DIFENSORE CIVICO.

IL DIFENSORE CIVICO HA DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE E DEGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI COPIA DI ATTI E DOCUMENTI, NONCHE' OGNI NOTIZIA CONNESSA ALLA QUESTIONE TRATTATA.

IL FUNZIONARIO CHE IMPEDISCA O RITARDI L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO E' SOGGETTO AI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PREVISTI DALLE NORME VIGENTI.

QUALORA IL DIFENSORE CIVICO VENGA A CONOSCENZA, NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, DI FATTI COSTITUENTI REATO HA L'OBLIGO DI FARNE RAPPORTO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.

ART. 64

NOMINA

IL DIFENSORE CIVICO E' NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, A SCRUTINIO PALESE, CON LA MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ALLA TERZA VOTAZIONE PUO' ESSERE NOMINATO IL CANDIDATO CHE CONSEGUE VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO ALMENO NOVANTA GIORNI PRIMA DELLA
SCADENZA DEL MANDATO DEL DIFENSORE CIVICO, IN CASO DI VACANZA
DELL'INCARICO, LA CONVOCAZIONE DEVE AVVENIRE ENTRO TRENTA GIORNI. IN
SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE, IL CONSIGLIO DEVE ESSERE CONVOCATO ENTRO
TRENTA GIORNI DALL'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PREVISTO DAL PRESENTI
STATUTO.

ART. 65

REQUISITI

1. IL DIFENSORE CIVICO E' SCELTO FRA I CITTADINI ITALIANI IN POSSESSO DI
LAUREA IN GIURISPRUDENZA, SCIENZE POLITICHE, ECONOMIA E COMMERCIO, O
EQUIPOLLENTI, CHE, PER PREPARAZIONE ED ESPERIENZA, DIANO LA MASSIMA
GARANZIA DI INDIPENDENZA, OBBIETTIVITA' SERENITA' DI GIUDIZIO.
2. NON SONO ELEGGIBILI ALLA CARICA:
 - A) COLORO CHE VERSANO IN UNA CAUSA DI INELEGGIBILITA' O DI
INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE.
 - B) I MEMBRI DEL PARLAMENTO, I CONSIGLIERI REGIONALI, PROVINCIALI,
COMUNALI, E CIRCOSCRIZIONALI.
 - C) I MEMBRI DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL COMUNI
 - D) GLI AMMINISTRATORI DI ENTI O AZIENDE DIPENDENTI DAL COMUNE.
 - E) COLORO CHE ABBIANO SVOLTO FUNZIONI DI GOVERNO NEL COMUNE DI TREV
NEL LAZIO.
3. LA CARICA DI DIFENSORE CIVICO E' INCOMPATIBILE CON L'ESERCIZIO DI

QUALSIASI PUBBLICA FUNZIONE E CON L'ESPLETAMENTO DI QUALUNQUE
ATTIVITA' PROFESSIONALE, IMPRENDITORIALE E COMMERCIALE E CON
L'ESERCIZIO DI QUALUNQUE TIPO DI LAVORO DIPENDENTE NELL'AMBITO DEL
TERRITORIO COMUNALE.

4. LA NOMINA PUO' ESSERE ASSUNTA ANCHE IN CONSORZIO CON ALTRI COMUNI, O
CONVENZIONE.

ART. 66

DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA

1. IL DIFENSORE CIVICO RIMANE IN CARICA IL PERIODO CORRISPONDENTE A
QUELLO DEL CONSIGLIO CHE LO HA ELETTO E PUO' ESSERE RICONFERMATO UNA
SOLO VOLTA.
2. IN CASO DI PERDITA DEI PRESCRITTI REQUISITI, LA DECADENZA E'
PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE SU ISTANZA D'UFFICIO O SU
ISTANZA DI UN QUALUNQUE ELETTORE DEL COMUNE DECORSO IL TERMINE DI
DIECI GIORNI DALLA NOTIFICA ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI
DECADENZA.
3. IL DIFENSORE CIVICO PUO' ESSERE REVOCATO, PER GRAVI MOTIVI CONNESSI
ALL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, CON VOTO DEL CONSIGLIO COMUNALE,
ADOTTATO CON LA MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 67

SEDE, DOTAZIONE ORGANICA, INDENNITA'

1. L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO HA SEDE PRESSO LA CASA COMUNALE O
UBICAZIONE ALL'UOPO OPPORTUNAMENTE SCELTA DALL'AMMINISTRAZIONE.
2. ALLA ASSEGNAZIONE DELL'EVENTUALE PERSONALE PROVVEDE LA GIUNTA
COMUNALE, D'INTESA CON IL DIFENSORE CIVICO, NELL'AMBITO DEL RUOLO
UNICO DEL PERSONALE DEL COMUNE.
3. AL DIFENSORE CIVICO COMPETE UN'INDENNITA' DI CARICA PREVISTA DA LEGGE

ART. 68

RAPPORTI CON GLI ORGANI COMUNALI

IL DIFENSORE CIVICO, OLTRE ALLE DIRETTE COMUNICAZIONI AI CITTADINI CHE NE ABBIANO PROVOCATO L'AZIONE INVIÀ, RELAZIONE DETTAGLIATA AL SINDACO PER LE OPPORTUNE DETERMINAZIONI, AVENDO CURA DI SOTTOLINEARE ARGOMENTI DI NOTEVOLE RILIEVO O NEI CASI IN CUI RITENGA DI RISCOSTRARE GRAVI E RIPETUTE IRREGOLARITÀ O NEGLIGENZE DA PARTE DEGLI UFFICI, AL FINE DI UN ESAME COLLEGIALE IN SEDE DI GIUNTA O DI CONSIGLIO COMUNALE.

IL DIFENSORE FORMULERÀ DUE RELAZIONI ANNUALI, UNA ENTRO IL TRENTA GIUGNO ED UNA ENTRO IL TRENTUNO DICEMBRE DI OGNI ANNO, AL CONSIGLIO COMUNALE, SULL'ATTIVITÀ SVOLTA NEL PRECEDENTE ANNO SOLARE, FORMULANDO OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEGLI ENTI O AZIENDE, OGGETTO DEL SUO INTERVENTO.

ART. 69

MODALITÀ E PROCEDURE DI INTERVENTO

IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITÀ E LE PROCEDURE DELL'INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO IN SINTONIA E NEL RISPETTO DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE.

TITOLO V

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART. 70

PRINCIPI E CRITERI GENERALI

IL COMUNE INFORMA LA PROPRIA ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA AI PRINCIPI DI DEMOCRAZIA, DI PARTECIPAZIONE, DI DECENTRAMENTO E DI SEPARAZIONE TRA COMPITI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO SPETTANTI AGLI ORGANI ELETTIVI, E COMPITI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA E CONTABILE, SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE E AI DIRIGENTI O RESPONSABILI DEL SERVIZIO ASSUME COME CARATTERI ESSENZIALI DELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE IL CRITERIO DELL'AUTONOMIA, DELLA FUNZIONALITÀ ED ECONOMICITÀ DI GESTIONE, SECONDO PRINCIPI DI PROFESSIONALITÀ E RESPONSABILITÀ. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEGLI UFFICI COMUNALI È DETERMINATA IN FUNZIONE DEI PROGRAMMI E DEGLI OBIETTIVI CHE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SI PROPONE.

ART. 71

PERSONALE

LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE SONO DISCIPLINATI DAGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI E DALLA LEGGE.

IL REGOLAMENTO DISCIPLINA:

- A) L'ASSETTO ORGANIZZATIVO
- B) LE PROCEDURE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE
- C) L'ATTRIBUZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE E AI DIRIGENTI LA RESPONSABILITÀ GESTIONALE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANISMI COMUNALI,
- D) LE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA,
- E) LE MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELLE COLLABORAZIONI ESTERNE DI CUI ALLA LEGGE, QUANTO PREVISTO IN MATERIA DI PERSONALE.

IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PROPRIO PERSONALE.

IL COMUNE GARANTISCE L'EFFETTIVO ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI DEL PROPRIO PERSONALE.

ART. 72

IL SEGRETARIO

- 1 IL COMUNE HA UN SEGRETARIO COMUNALE TITOLARE DIRIGENTE PUBBLICO, DIPENDENTE DALL'AGENZIA DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI, AVENTE PERSONALITA' GIURIDICA DI DIRITTO PUBBLICO E ISCRITTO ALL'ALBO NAZIONALE DEI SEGRETARI COMUNALI ARTICOLATO IN SEZIONI REGIONALI.
- 2 IL SINDACO NOMINA IL SEGRETARIO COMUNALE CHE DIPENDE FUNZIONALMENTE DAL CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE, SCEGLIENDOLO TRA GLI ISCRITTI ALL'ALBO DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, LA NOMINA HA DURATA CORRISPONDENTE A QUELLA DEL SINDACO.
- 3 IL SEGRETARIO COMUNALE, IN CONFORMITA' ALLE ATTRIBUZIONI DI LEGGE, ESERCITA FUNZIONI DI ASSISTENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI DELL'ENTE IN ORDINE ALLA CONFORMITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA ALLE LEGGI, ALLO STATUTO E AI REGOLAMENTI, SOVRINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEI DIRIGENTI O RESPONSABILI DEI SERVIZI, E NE' COORDINA L'ATTIVITA', PUO' ASSUMERE LA VESTE DI DIRETTORE GENERALE DELL'ENTE CON NOMINA DEL SINDACO.
- 4 IL SEGRETARIO INOLTRE:

A) PARTECIPA CON FUNZIONI CONSULTIVE, REFERENTI E DI ASSISTENZA ALLE

RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA E NE CURA LA VERBALIZZAZIONE.

- B) ROGA TUTTI I CONTRATTI NEI QUALI L'ENTE E' PARTE FIDAUTENTICA LE SCRITTURE PRIVATE E GLI ATTI UNILATERALI NELL'INTERESSE DELL'ENTE.
- C) RICEVE DAI CONSIGLIERI LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SOGGETTE AL CONTROLLO EVENTUALE E NE CURA L'INOLTRO NEI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE AL COMITATO DI CONTROLLO STESSO.
- D) ATTESTA, SU DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE, L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO E L'ESECUTIVITA' DEI PROVVEDIMENTI.
- E) PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI E DEI REFERENDUM.
- F) ESERCITA OGNI ALTRA FUNZIONE ATTRIBUITAGLI DAL PRESENTE STATUTO E I REGOLAMENTO O CONFERITAGLI DAL SINDACO.

ART. 73

DIRETTORE GENERALE

- 1 IL SINDACO, PREVIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE, PUO' NOMINARE UN DIRETTORE GENERALE, AL DI FUORI DELLA DOTAZIONE ORGANICA E CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO ANCHE IN ASSOCIAZIONE CON UNO O PIU' COMUNI.
- 2 IL REGOLAMENTO DISPONE IN ORDINE ALLE COMPETENZE, AI REQUISITI E ATTRIBUZIONI,
- 3 IN CASO DI MANCATA NOMINA LE FUNZIONI POSSONO ESSERE ATTRIBUITE DAL SINDACO AL SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 74

ASSETTO ORGANICO DEGLI UFFICI

- 1 L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE SI ATTUA MEDIANTE UNA ATTIVITA' PER OBIETTIVI E DEVE ESSERE INFORMATA AI SEGUENTI PRINCIPI
- A) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NON PIU' PER SINGOLI ATTI, BENSÌ PER PROGETTI-OBIETTIVO E PER PROGRAMMI,
- B) ANALISI E INDIVIDUAZIONE DELLE PRODUTTIVITA' E DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO E DEL GRADO DI EFFICACIA DELL'ATTIVITA' SVOLTA DA CIASCUN ELEMENTO DELL'APPARATO VERIFICANDONE PERIODICAMENTE IL CONTENUTO ATTRAVERSO LA COMMISSIONE PREPOSTA,

- 2) INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATE ALL'AMBITO DI AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI,
3) SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE

IL REGOLAMENTO INDIVIDUA FORME E MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLA STRUTTURA INTERNA.

GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, LA CUI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE SONO SOTTOPOSTE AI POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO DEGLI ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE, SONO COORDINATI DAL SEGRETARIO COMUNALE E/O DAL DIRETTORE GENERALE, IL QUALE PUO' ALTRESI' IMPARTIRE

AI RESPONSABILI DEI SERVIZI LE DISPOSIZIONI NECESSARIE PER L'ATTUAZIONE DELL'INDIRIZZO STABILITO DAGLI ORGANI ELETTIVI. LA DOTAZIONE ORGANICA E LA PIANTA ORGANICA DELL'ENTE SONO STABILITI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ASSUNTA NELLA FORMA DEL REGOLAMENTO E CHE TENGA CONTO DELLE EFFETTIVE ATTIVITA' SVOLTE IN VIA ISTITUZIONALE DAL COMUNE E DEI CARICHI DI LAVORO ATTRIBUIBILI A CIASCUNA UNITA' DI PERSONALE, CON LE MODALITA' DELLE NORMATIVA IN MATERIA.

5. GLI UFFICI COMUNALI SONO RAGGRUPPATI IN SETTORI COL CARATTERE DELLA MASSIMA POSSIBILE OMOGENEITA' E INTERRELAZIONALITA', IL NUMERO DI TALI SETTORI, LE UNITA' DI PERSONALE ATTRIBUITA A CIASCUNO DI ESSI, LE QUALIFICHE DA POSSEDERSI DA PARTE DEGLI STESSI SONO PREVISTI E REGOLAMENTATI NEL REGOLAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE.
6. A CARO DI CIASCUN SETTORE E' PREPOSTO UN FUNZIONARIO DELLA AMMINISTRAZIONE, IN POSSESSO DELLA RELATIVA QUALIFICA APICALE.
7. LO STESSO E' TENUTO A DARE IL PARERE DI CUI ALL'ART. 53 DELLA LEGGE N. 142/90 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.
8. LA TITOLARITA' DEL SETTORE E' CONFERITA DI ANNO IN ANNO E PUO' ESSERE CONFERMATO PREVIA VERIFICA DEI RISULTATI RAGGIUNTI, IL PREPOSTO ALLA DIREZIONE DEL SETTORE PUO' ESSERE RIMOSSO DALL'INCARICO NEL CASO CHE IL SETTORE STESSO NON ABBA PRODOTTO RISULTATI ADEGUATI ALLA SUA POTENZIALITA', IN TAL CASO LA RIMOZIONE DOVRA' ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATA, CON SPECIFICO RIFERIMENTO AI RISULTATI RAGGIUNTI E A QUELLI RAGGIUNGIBILI.

ART. 75

STRUTTURA

L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE, DIRETTA A CONSEGUIRE I FINI ISTITUZIONALI DELL'ENTE SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, E' ARTICOLATO IN UFFICI ANCHE APPARTENENTI ED AREE DIVERSE COLLEGATI FUNZIONALMENTE AI FINI DI CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI ASSEGNATI.

ART. 76

AREE FUNZIONALI

IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE LA ISTITUZIONE DI AREE FUNZIONALI COMPRENDENTI PIU' SETTORI.
IN TAL CASO, E' PREPOSTO ALLA DIREZIONE DELL'AREA UN FUNZIONARIO DI QUALIFICA APICALE DELL'ENTE, SCELTO SULLA BASE DELL'ATTITUDINE HA RICOPRIRE IL POSTO, NONCHE' DEGLI ALTRI ELEMENTI DA INDIVIDUARE NELL'APPOSITO REGOLAMENTO.

LA NOMINA AVRA' LA DURATA ANNUALE EVENTUALMENTE RINNOVABILE PREVIA VALUTAZIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI.
L'INCARICO PUO' ANCHE ESSERE ANTICIPATAMENTE REVOCATO, NEL CASO CHE I RISULTATI RAGGIUNTI NON POSSONO CONSIDERARSI SODDISFACENTI, RISPETTO AI PROGRAMMI PROPOSTI E ALLE POTENZIALITA' ESISTENTI, CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA ADEGUATAMENTE MOTIVATA, CON SPECIFICO RIFERIMENTO AI RISULTATI RAGGIUNGIBILI A QUELLI PRODOTTI IN CONCRETO.

ART. 77

UFFICIO COMUNALE

L'UFFICIO COMUNALE SI ARTICOLA IN SETTORI.
NEL SETTORE SI INDIVIDUA LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI MASSIMA DIMENSIONE PRESENTE NELL'ENTE, FINALIZZATA A GARANTIRE L'EFFICACIA DELL'INTERVENTO DELL'ENTE STESSO NELL'AMBITO DI UNA O PIU' MATERIE APPARTENENTI AD UN'AREA OMOGENEA.

IL SETTORE PUO' ARTICOLARSI IN "SERVIZI" ED ANCHE IN "UNITA' OPERATIVE".

GLI UFFICI E SERVIZI SONO ORGANIZZATI PER MODULI ORIZZONTALI DI GUISA CHE LA STRUTTURA SOPRAORDINATA RAPPRESENTI LA SINTESI DELLE COMPETENZE DI QUELLE SUBORDINATE, LE QUALI AGISCONO PER COMPETENZA PROPRIA.

SONO INDIVIDUATI SEGUENTI SETTORI:

- A) AMMINISTRATIVO
- B) CONTABILE
- C) TECNICO
- D) VIGILANZA

NELL'AMBITO DI QUESTI SI INDIVIDUANO LE SEGUENTI STRUTTURE AMMINISTRATIVE (DI CUI ALLA LETTERA A) ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORATO, LEVA, COMMERCIO, E PATRIMONIO, CONTABILE (LETT. B) BILANCIO, ECONOMIA, TRIBUTI, DEMANIO, TECNICO (LETT. C) URBANISTICA, PROGETTAZIONE, VIGILANZA (LETT. D) CONTROLLO E VIGILANZA DEL TERRITORIO.

ART. 78

AVOCAZIONE

GLI ATTI DI COMPETENZA DEL SEGRETARIO COMUNALE E DEI DIPENDENTI NONCHE' RESPONSABILI DEI SERVIZI NON SONO SOGGETTI AD AVOCAZIONE DA PARTE DEL SINDACO SE NON PER PARTICOLARI MOTIVI DI NECESSITA' ED URGENZA, SPECIFICAMENTE INDICATI NEL PROVVEDIMENTO DI AVOCAZIONE DA COMUNICARE AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA PRIMA SEDUTA UTILE.

ART. 79

COLLABORAZIONI ESTERNE

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, PER ESIGENZE PREVIAMENTE INDIVIDUATE PUO', CONFERIRE INCARICHI INDIVIDUALI AD ESPERTI DI COMPROVATA COMPETENZA E ALTA SPECIALIZZAZIONE, DETERMINANDO PREVIAMENTE IL LUOGO, L'OGGETTO IL COMPENSO E LA DURATA DELLA COLLABORAZIONE CHE PUO' ESSERE PROTRATTA SOLO NEL CASO DI ESITO POSITIVO DEI RISULTATI RAGGIUNTI E, COMUNQUE NON OLTRE LA DURATA DEL MANDATO ELETTIVO SINDACALE SULLA SCORTA DELLE NORME REGOLAMENTARI.

CAPO II

ENTI AZIENDE ISTITUZIONI E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE

ART. 80

COSTITUZIONE E PARTECIPAZIONE

- 1 LA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE, CHE AUTORIZZA L'ISTITUZIONE O LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE AD ENTI, ASSOCIAZIONE FONDAZIONI, ISTITUZIONI, CONSORZI, AZIENDE E SOCIETA' REGOLA LE FINALITA', L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI, PROVVEDENDO AD ASSICURARE CHE LA LORO ATTIVITA' SI SVOLGA CONFORMEMENTE AGLI INDIRIZZI FISSATI E SECONDO CRITERI DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITA' DI GESTIONE.
- 2 PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEGLI ENTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, SI APPLICANO LE LEGGI VIGENTI.
- 3 QUALORA SI INTENDA ADDIVENIRE ALLA REVOCA DI SINGOLI AMMINISTRATORI O DELL'INTERO ORGANO ESECUTIVO DI UN ENTE, LA RELATIVA MOTIVATA PROPOSTA DEL SINDACO DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA CONTESTUALE DESIGNAZIONE DI NUOVI AMMINISTRATORI OD ORGANI.
- 4 I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEGLI ENTI DI CUI AL COMMA 1, DEBBO

POSSEDERE I REQUISITI PER LA NOMINA A CONSIGLIERE COMUNALE ED UNA SPECIFICA COMPETENZA TECNICA O AMMINISTRATIVA PER STUDI COMPIUTI PER FUNZIONI DISIMPEGNATE PRESSO AZIENDE PUBBLICHE O PRIVATE, PER UFFICI PUBBLICI RICOPERTI.

- 5 AI PREDETTI RAPPRESENTANTI SPETTANO LE INDENNITA' ED I PERMESSI PREVISTI DALLA LEGGE.

ART. 81

AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI

- 1 IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE SPECIALI E DI ISTITUTI, DI CUI ALLA LEGGE 142 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI SI COMPONE DI UN NUMERO DI MEMBRI, COME PREVISTO DA LEGGE, NOMINATI DAL SINDACO, ESSO DURA IN CARICA PER UN PERIODO CORRISPONDENTE A QUELLO DEL CONSIGLIO COMUNALE.
- 2 PER QUANTO NON E PREVISTO, SI RINVIA ALLO SPECIFICO REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO.

ART. 82

VIGILANZA E CONTROLLI

- 1 IL COMUNE ESERCITA' POTERI DI INDIRIZZO E CONTROLLO SUGLI ENTI DI CUI AI PRECEDENTI ARTICOLI, ANCHE ATTRAVERSO L'ESAME E L'APPROVAZIONE DEI LORO ATTI FONDAMENTALI, CON LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI E DAGLI STATUTI CHE NE' DISCIPLINANO L'ATTIVITA'.
- 2 SPETTA ALLA GIUNTA COMUNALE LA VIGILANZA SUGLI ENTI, ISTITUZIONI, AZIENDE E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE.
- 3 LA GIUNTA RIFERISCE, ANNUALMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE IN MERITO ALL'ATTIVITA' SVOLTA E AI RISULTATI CONSEGUITI DAGLI ENTI, ISTITUZIONI AZIENDE E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE, A TAL FINE, I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEGLI ENTI CITATI DEBBO PRESENTARE ALLA GIUNTA COMUNALE, A CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO, UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE, SOCIETA' O AZIENDA E DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI.

ART. 83

PERSONALE

- 1 FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DALLA VIGENTE NORMATIVA LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DEGLI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE SONO REGOLAMENTATI DALLE LEGGI E DEI CONTRATTI COLLETTIVI A RILEVANZA PUBBLICA E PRIVATA, NONCHE' DAGLI SPECIFICI REGOLAMENTI.

ART. 84
CONVENZIONI

- 1 IL CONSIGLIO COMUNALE, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA, DELIBERA APPOSITE CONVENZIONI DA STIPULARSI CON ALTRI COMUNI E LA PROVINCIA AL FINE DI SVOLGERE IN MODO COORDINATO FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI.
- 2 LE CONVENZIONI DEVONO STABILIRE I FINI, LA DURATA, LE FORME DI CONSULTAZIONI DEGLI ENTI CONTRAENTI, I LORO RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

ART. 85
CONSORZI

- 1 IL COMUNE PUO' PARTECIPARE ALLA COSTITUZIONE DI CONSORZI CON ALTRI COMUNI E PROVINCE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI SECONDO LE NORME PREVISTE DAL PRESENTE STATUTO, IN QUANTO COMPATIBILI.
- 2 A QUESTO FINE IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA, A MAGGIORANZA ASSOLUTA D

COMPONENTI, UNA CONVENZIONE AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTICOLO, UNITAMENTE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

- 3 LA CONVENZIONE DEVE PREVEDERE L'OBBLIGO, A CARICO DEL CONSORZIO, DELLA TRASMISSIONE AL COMUNE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO STESSO,
- 4 IL SINDACO O UN SUO DELEGATO FA PARTE DELL'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO CON RESPONSABILITA' PARI ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE FISSATA DALLA CONVENZIONE E DALLLO STATUTO DEL CONSORZIO.

ART. 86
UNIONE DI COMUNI

- 1 IL COMUNE PUO' COSTITUIRE UNA UNIONE CON ALTRI COMUNI PER L'ESERCIZIO DI UNA PLURALITA' DI FUNZIONI O DI SERVIZI.
- 2 L'ATTO COSTITUTIVO ED IL REGOLAMENTO DELL'UNIONE SONO APPROVATI CON UNICA DELIBERAZIONE CONSILIARE, ADOTTATA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI,
- 3 IL CONSIGLIO, LA GIUNTA E IL PRESIDENTE DELL'UNIONE, SONO FLETTI SECONDO LE NORME DI LEGGE RELATIVE AI COMUNI CON POPOLAZIONE PARI A QUELLA COMPLESSIVA DELL'UNIONE,
- 4 IL REGOLAMENTO DELL'UNIONE:
A) PUO' PREVEDERE CHE IL CONSIGLIO DELL'UNIONE STESSO SIA ESPRESSIONE DEI COMUNI PARTECIPANTI A NE DISCIPLINA LE FORME,
B) CONTIENE L'INDICAZIONE DEGLI ORGANI E DEI SERVIZI DA UNIFICARE, NONCHE' LE NORME RELATIVE ALLE FINANZE DELL'UNIONE ED AI RAPPORTI FINANZIARI CON I COMUNI.

ART. 87
ACCORDI DI PROGRAMMA

- 1 PER LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DI OPERE, DI INTERVENTI O DI PROGRAMMI DI INTERVENTO CHE RICHIEDONO, PER LA LORO COMPLETA REALIZZAZIONE, L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DEL COMUNE E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI, IL SINDACO, IN RELAZIONE ALLA COMPETENZA PRIMARIA E PREVALENTE DEL COMUNE SULL'OPERA E SUGLI INTERVENTI O SUI PROGRAMMI DI INTERVENTI, PROMUOVE LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO DELLE AZIONI E PER DETERMINARE I TEMPI, LE MODALITA' IL FIDANZAMENTO ED OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.
- 2 A TALE FINE IL SINDACO CONVOCA UNA CONFERENZA TRA I RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE,
- 3 L'ACCORDO, CONSISTE NEL CONSENSO UNANIME DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE, E' APPROVATO CON ATTO FORMALE DEL SINDACO.

TITOLO VI
L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

ART. 88

DEMANIO E PATRIMONIO

1 IL COMUNE HA PROPRIO DEMANIO E PATRIMONIO, IN CONFORMITA' ALLA LEGGE.
2 I TERRENTI SOGGETTI AGLI USI CIVICI SONO DISCIPLINATI DALLE
3 DISPOSIZIONI DELLE LEGGI SPECIALI, CHE REGOLANO LA MATERIA.
DI TUTTI I BENI COMUNALI SONO REDATTI INVENTARI SECONDO LE NORME
STABILITE, DAL REGOLAMENTO SULL'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO.

ART. 89

BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI

1 FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 10 COMMA 4, DEL PRESENTE
STATUTO, I BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI POSSONO ESSERE DATI IN
AFFITTO O ALIENATI, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME DI CUI ALLA LEGGE 2
LUGLIO 1978 N. 392, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.
2 LE SOMME PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI, DA LASCITI,
RISCOSSIONI DI CREDITI O, COMunque, DA CESPITI DA INVESTIRSI A
PATRIMONIO, DEBONO ESSERE IMPIEGATI IN TITOLI NORMATIVI DELLO STATO
O NELLA ESTINZIONE DI PASSIVITA' ONEROSE O NEL MIGLIORAMENTO DEL
PATRIMONIO.

ART. 90

CONTRATTI

1 FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 56 DELLA LEGGE 8 GIUGNO
1990, N. 142 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, LE NORME
RELATIVE AL PROCEDIMENTO CONTRATTUALE SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO

ART. 91

CONTABILITA' E BILANCIO

1 L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE E' DISCIPLINATO
DALLA LEGGE. CON APPOSITO REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO
EMANATE LE NORME RELATIVE ALLA CONTABILITA' GENERALE.
2 ALLA GESTIONE DEL BILANCIO PROVVEDE LA GIUNTA COMUNALE,
COLLEGIALMENTE E A MEZZO DELL'ASSESSORE COMPETENTE, AI SENSI
DELL'ARTICOLO 37 DEL PRESENTE STATUTO.
3 I BILANCI E I RENDICONTI DEGLI ENTI, ORGANISMI, ISTITUZIONI, AZIENDE,
IN QUALUNQUE MODO COSTITUITI, DIPENDENTI DAL COMUNE, SONO TRASMESSI
ALLA GIUNTA COMUNALE E VENGONO DISCUSSI ED APPROVATI INSIEME,
RISPETTIVAMENTE, AL BILANCIO ED AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE.
4 I CONSORZI AI QUALI PARTECIPA IL COMUNE, TRASMETTONO ALLA GIUNTA
COMUNALE IL BILANCIO PREVENTIVO ED IL CONTO CONSUNTIVO, IN CONFORMITA'
ALLE NORME PREVISTE DALLO STATUTO CONSORTILE. IL CONTO CONSUNTIVO E'
ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE.
5 AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE SONO ALLEGATI INOLTRE L'ULTIMO
BILANCIO APPROVATO DA CIASCUNA DELLE SOCIETA' NELLE QUALI IL COMUNE
HA UNA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA.

ART. 92

CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO

1 I DIRIGENTI E/O RESPONSABILI DEI SERVIZI SONO TENUTI A VERIFICARE,
TRIMESTRALMENTE, LA RISPONDEZZA DELLA GESTIONE DEI CAPITOLI DI
BILANCIO, RELATIVI AI SERVIZI ED AGLI UFFICI AI QUALI SONO PREPOSTI
VERIFICANDO SE GLI SCOPI PERSEGUITI DALL'AMMINISTRAZIONE SIANO
RISPETTATI, ANCHE IN RIFERIMENTO AL BILANCIO PLURIENNALE.
2 IN CONSEGUENZA, I PREDETTI DIRIGENTI E/O RESPONSABILI PREDISPONGONO
APPOSITA RELAZIONE, CON LA QUALE SOTTOPONGONO LE OPPORTUNE
OSSERVAZIONI E O RILIEVI AL COMPETENTE ASSESSORE O AL SINDACO.

ART. 93

CONTROLLO DI GESTIONE

1 LA GIUNTA COMUNALE, SULLA BASE DELLE RELAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO
PRECEDENTE, DISPONE SEMESTRALMENTE RELAZIONI TECNICO-AMMINISTRATIVE
E STATISTICHE, AL FINE DI VALUTARE L'EFFICIENZA E L'EFFICACIA DEI
PROGETTI E DEI PROGRAMMI REALIZZATI O IN CORSO DI ATTUAZIONE.

2 PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE PREVISTO, SI RINVIA ALLA NORMATIVA
LEGISLATIVA E REGOLAMENTARE.

ART. 94

GESTIONE IN ECONOMIA

1 L'ORGANIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI SERVIZI IN ECONOMIA SONO
DISCIPLINATI DA APPOSITO REGOLAMENTO,

2 LA GESTIONE IN ECONOMIA PUO' RIGUARDARE SERVIZI PER I QUALI, PER LE
MODESTE DIMENSIONI O PER LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO, NON SIA
OPPORTUNO COSTITUIRE UNA ISTITUZIONE O UNA AZIENDA

ART. 95

REVISORE DEI CONTI

1 IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI
ASSEGNA TI, UN REVISORE DEI CONTI SCELTO TRA ESPERTI ISCRITTI NEL
RUOLO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI.

2 ESSO DURA IN CARICA TRE ANNI CON INIZIO DALLA DATA D'INSEDIAMENTO,
DA STABILIRSI NELL'ATTO DI NOMINA, NON REVOCABILE SALVO INADEMPIENZE,
RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA.

3 IL REVISORE HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DEL COMUNE.

4 COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI INDIRIZZO E
DI CONTROLLO.

5 ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA
GESTIONE DELL'ENTE ED ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE
RISULTANZE DELLA GESTIONE, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE, CHE
ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO
CONSUNTIVO. IN TALE RELAZIONE ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A
CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA'
DELLA GESTIONE STESSA.

6 IL RELATIVO COMPENSO E' STABILITO DAL CONSIGLIO COMUNALE IN
RIFERIMENTO ALLE TARIFFE PROFESSIONALI VIGENTI.

7 HA L'OBBIGO DI ESSERE PRESENTE IN AULA DEL CONSIGLIO COMUNALE, IN
FASE DI DISCUSSIONE DEL BILANCIO.

TITOLO VII

L'ATTUALITA' NORMATIVA

ART. 96

AMBITO DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI

1 I REGOLAMENTI DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990 N. 142, E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, INCONTRANO I SEGUENTI LIMITI:

A) NON POSSONO CONTENERE DISPOSIZIONI IN CONTRASTO CON LE NORME ED I
PRINCIPI COSTITUZIONALI CON LE LEGGI ED I REGOLAMENTI STATALI E
REGIONALI E CON IL PRESENTE STATUTO,

B) LA LORO EFFICACIA E' LIMITATA ALL'AMBITO COMUNALE.

C) NON POSSONO AVERE EFFICACIA RETROATTIVA, SALVO I CASI DI DEROGA
ESPRESSAMENTE MOTIVATA DA ESIGENZE DI PUBBLICO INTERESSE.

- D) NON SONO ABRUGATI CHE DA REGOLAMENTI POSTERIORI, PER DICHIARAZIONE ESPRESSA DAL CONSIGLIO COMUNALE O PER INCOMPATIBILITA' TRA LE NUOVE DISPOSIZIONI E LE PRECEDENTI O PERCHE' IL NUOVO REGOLAMENTO REGOLA L'INTERA MATERIA GIU DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO ANTERIORE.

ART. 97

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI

- 1 LA GIUNTA COMUNALE, ENTRO SEI MESI DALL'APPROVAZIONE DELLO STATUTO, SALVO DIVERSA DISPOSIZIONE DELLA LEGGE, PRESENTA AL CONSIGLIO COMUNALE, PER L'APPROVAZIONE, I REGOLAMENTI. IN CASO DI INERZIA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, L'INIZIATIVA PUO' ESSERE ASSUNTA DAL CONSIGLIO COMUNALE O DAI CONSIGLIERI STESSI.
- 2 I REGOLAMENTI SONO ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 LETT. A DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990 N. 142 FATTI SALVI I CASI IN CUI LA COMPETENZA E' ATTRIBUITA DIRETTAMENTE ALLA GIUNTA COMUNALE DALLA LEGGE STESSA O DAL PRESENTE STATUTO.
- 3 I REGOLAMENTI SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO, UNA PRIMA, CHE CONSEGUE DOPO L'ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE APPROVATIVA, IN CONFORMITA' ALL'ART. 47, COMMA 1, DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990 N. 142, UNA SECONDA, DA EFFETTUARSI PER LA DURATA DI QUINDICI GIORNI DOPO I PRESCRITTI CONTROLLI, APPROVAZIONI ED OMOLOGAZIONI.

TITOLO VIII

REVISIONE DELLO STATUTO

ART. 98

MODALITA'

- 1 LE DELIBERAZIONI DI REVISIONE DELLO STATUTO SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE, CON LE MODALITA' DI CUI ALL'ART. 40 COMMA 3 DELLA LEGGE 8/06/90 N. 142 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.
- 2 OGNI INIZIATIVA DI REVISIONE STATUTARIA, RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' ESSERE RINNOVATA, SE NON DECORSO UN ANNO DALLA DELIBERAZIONE DI REIEZIONE.
- 3 LA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO, NON E' VALIDA SE NON E' ACCOMPAGNATA DALLA PROPOSTA DI UN NUOVO STATUTO, CHE SOSTITUISCA IL PRECEDENTE, E DIVIENE OPERANTE DAL GIORNO DI ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO STATUTO.

ART. 99

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- 1 IL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO E' DELIBERATO ENTRO 180 GIORNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.
- 2 I REGOLAMENTI DI INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO, SUGLI ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE E SULL'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO POSSONO ESSERE DELIBERATI ENTRO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.
- 3 LE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI VIGENTI, RESTANO VALIDE FINO ALLA EMANAZIONE DEI NUOVI REGOLAMENTI SEMPRE CHE NON SIANO INCOMPATIBILI CON LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE STATUTO.
- 4 SONO GARANTITE AL PERSONALE, DIPENDENTE LE POSIZIONI GIURIDICHE ED ECONOMICHE ACQUISITE,

FINO ALL'APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO SI APPLICA, PER QUANTO
COMPATIBILE, LE NORME VIGENTI IN MATERIA DI:
a) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE,
b) CONTABILITA' E BILANCIO

LE NORME REGOLAMENTARI IN CONTRASTO CON LA DISCIPLINA STATUTARIA SI
DEVONO INTENDERE DECADUTE.

REGOLAMENTI RICHIAMATI NELLO STATUTO

- 1 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
- 2 " DELLE COMMISSIONI CONSILIARI
- 3 " DELLA GIUNTA COMUNALE
- 4 " PER LE CONSULTAZIONI
- 5 " PER LE PETIZIONI
- 6 " PER I REFERENDUM E IL DIRITTO DI INIZIATIVA
- 7 " PER IL DIRITTO DI ACCESSO
- 8 " PER IL DIFENSORE CIVICO
- 9 " PER I SERVIZI SOCIALI
- 10 " PER IL PERSONALE
- 11 " PER LA PARTECIPAZIONE ALLE AZIENDE, ISTITUZIONI, ECC
- 12 " PER IL PATRIMONIO
- 13 " CONTABILITA'
- 14 " PER LA GESTIONE DEI SERVIZI IN ECONOMIA

CAPO II PARTE I
TITOLO I
COMUNICAZIONE D I C E G E N E R A L E
CAPO I PARTE I TITOLO I
TITOLO I PRINCIPI GENERALI

- | | | | |
|---------|--|---------|--|
| ART. 1 | COMUNE | ART. 2 | STEMMA E GONFALONE |
| ART. 3 | TERRITORIO E SEDE COMUNALE | ART. 4 | FUNZIONI DEL COMUNE |
| ART. 5 | DEMOCRAZIA IN PROGRESS | ART. 6 | TUTELA DELLA SALUTE |
| ART. 7 | ASSISTENZA E BENEFICENZA | ART. 8 | ASSISTENZA SCOLASTICA |
| ART. 9 | SVILUPPO ECONOMICO | ART. 10 | TUTELA DEL PATRIMONIO NATU
STORICO ED ARTISTICO |
| ART. 11 | PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO | | |
| ART. 12 | ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO | | |
| ART. 13 | LA PROGRAMMAZIONE | | |
| ART. 14 | PARTECIPAZIONE DECENTRAMENTO COOPERAZIONE | | |
| ART. 15 | SERVIZI PUBBLICI | ART. 16 | ALBO PRETORIO |
| ART. 17 | CONFERENZA STATO-CITTA' AUTONOMIE LOCALI | | |
| ART. 18 | TUTELA DEI DATI PERSONALI | | |

TITOLI II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE
CAPO I ORGANI ISTITUZIONALI

- | | | | |
|--|---|---------|---------------------------------|
| ART. 19 | ORGANI | ART. 20 | ELEZIONI E DURATA IN CARICA |
| ART. 21 | IL CONSIGLIO COMUNALE | ART. 22 | CONSIGLIERI COMUNALI |
| ART. 23 | SESSIONI E CONVOCAZIONI | ART. 24 | COMMISSIONI CONSILIARI |
| ART. 25 | INTERVENTO DEI CONSIGLIERI PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE
DELIBERAZIONI | ART. 26 | ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI |
| ART. 27 | PRESIDENZA DELLE SEDUTE CONSILIARI | | |
| ART. 28 | VOTAZIONI E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO | | |
| ART. 29 | VERBALIZZAZIONE | ART. 30 | PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERE |
| ART. 31 | MOZIONE DI SFIDUCIA | ART. 32 | ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOL |
| ART. 33 | INDIRIZZI PER LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI | | |
| ART. 34 | INDENNITA' DI FUNZIONE | | |
| CAPO II GIUNTA COMUNALE E SINDACO - SEZ. 1 - | | | |
| ART. 35 | ELEZIONI DEL SINDACO E DELLA GIUNTA | | |
| LA GIUNTA COMUNALE - SEZ. 2 - | | | |
| ART. 36 | LA GIUNTA COMUNALE | ART. 37 | FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA |
| ART. 38 | COMPETENZE DEGLI ASSESSORI | | |
| ART. 39 | IMPEDIMENTO E DIMISSIONI DEL SINDACO | | |
| ART. 40 | DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA | | |
| ART. 41 | COMPETENZE DELLA GIUNTA | | |
| ART. 42 | DELIBERAZIONI D'URGENZA DELLA GIUNTA | | |
| ART. 43 | PUBBLICITA' ED ESECUTIVITA' DELLE DELIBERE | | |
| ART. 44 | PARERI | ART. 45 | CESSAZIONE DALLA CARICA DI ASSE |
| ART. 46 | DIVIETO GENERALE DI INCARICO E CONSULENZE | | |
| SINDACO - SEZ. 3 - | | | |
| ART. 47 | IL SINDACO | ART. 48 | DELEGAZIONI DEL SINDACO |
| ART. 49 | POTERE DI ORDINANZA DEL SINDACO | | |
| ART. 50 | COMPETENZE DEL SINDACO QUALI UFF. DI GOVERNO | | |

TITOLO III PARTECIPAZIONE POPOLARE
CAPO I ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

- | | | | |
|---------|---|---------|----------------|
| ART. 51 | LIBERE FORME ASSOCIATIVE | ART. 53 | CONSULTAZIONI |
| ART. 52 | CONSULTE | ART. 55 | INTERROGAZIONI |
| ART. 54 | DIRITTO DI PETIZIONI | | |
| ART. 56 | DIRITTO DI INIZIATIVA | | |
| ART. 57 | PROCEDURE PER L'APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE | | |
| ART. 58 | REFERENDUM CONSULTIVI | | |

CAPO II PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

CAPO III DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

DIRITTO DI ACCESSO

ART. 62 UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

CAPO IV IL DIFENSORE CIVICO

ISTITUZIONE ATTRIBUZIONI

NOMINA

ART. 65 REQUISITI

DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA

SEDE, DOTAZIONE ORGANICA, INDENNITA'

RAPPORTO CON GLI ORGANI COMUNALI

MODALITA' E PROCEDURE DI INTERVENTO

TITOLO V L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I AMMINISTRAZIONE COMUNALE

PRINCIPI E CRITERI GENERALI

PERSONALE

ART. 72 IL SEGRETARIO COMUNALE

DIRETTORE GENERALE

ASSETTO ORGANIZZATIVO DEGLI UFFICI

STRUTTURA

ART. 76 AREE FUNZIONALI

UFFICIO COMUNALE

ART. 78 AVOCAZIONE

COLLABORAZIONI ESTERNE

CAPO II ENTI AZIENDE ISTITUZIONI SOCIETA' A PARTECIPAZIONI COMUNALI

COSTITUZIONE E PARTECIPAZIONE

AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI

VIGILANZA E CONTROLLI

ART. 83 PERSONALE

CONVENZIONI

ART. 85 CONSORZI

UNIONE DI COMUNI

ART. 87 ACCORDI DI PROGRAMMA

TITOLO VI L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

DEMANTO E PATRIMONIO

ART. 89 BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI

CONTRATTI

ART. 91 CONTABILITA' E BILANCIO

CONTROLLO ECONOMICO FINANZIARIO

CONTROLLO DI GESTIONE

ART. 94 GESTIONE ECONOMICA

REVISORE DEI CONTI

TITOLO VII L'ATTUALITA' NORMATIVA

AMBITO DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI

TITOLO VIII REVISIONE DELLO STATUTO

MODALITA'

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

...TTITA la relazione del Presidente ,l'intervento del
...gliere Cera Maurizio e la replica del Presidente
...voti favorevoli 9 su nove presenti votanti;

DELIBERA

... approvare lo Statuto Comunale con le variazioni di
...amento previste dalla legge 265/1999 che si allega in copia

letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Barbona Bruno

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F. Crisci Antonio

IL SEGRETARIO

Dott. Benedetto Nicola

La presente è copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

VISTO: IL SINDACO
F. BARBONA BRUNO

IL SEGRETARIO
Fto. Dott. Benedetto Nicola

per l'assunzione dell'importo di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5, legge 08.06.1990 n.142.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F°

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

-Che la presente deliberazione:

E' stata affissa a questo Albo Pretori per 15 giorni consecutivi a partire dal 23-06-90 come prescritto dall'art.47, comma 1, legge 142/90 (n. REG.PUB.);

E' stata trasmessa con lettera n. 3397 in data 13-06-90 al CORECO per il controllo previsto di legittimità;

-CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla data di inizio al controllo (art.47, comma 2);

non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 45 comma 5);

perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art.47, comma 3);

decorsi 20 giorni dalla ricezione dell'atto (art.46, comma 4) senza che il CORECO abbia comunicato il provvedimento di annullamento;

avendo il CORECO comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 46 comma 5);

Li,



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Benedetto Nicola

[Signature]